



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Primo rapporto del Governo svizzero sull'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Berna, 29 giugno 2016

Indice

Introduzione	4
1. Parte generale	5
1.1. La politica svizzera in favore delle persone disabili.....	5
1.2. Dati statistici generali	8
2. Disposizioni generali della Convenzione	10
Art. 1–4 della Convenzione	10
3. Diritti specifici.....	12
Art. 5 – Uguaglianza e non discriminazione	12
Art. 8 – Accrescimento della consapevolezza	13
Art. 9 – Accessibilità	14
Art. 10 – Diritto alla vita	17
Art. 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie	18
Art. 12 – Uguale riconoscimento di fronte alla legge.....	19
Art. 13 – Accesso alla giustizia.....	20
Art. 14 – Libertà e sicurezza della persona.....	22
Art. 15 – Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti	23
Art. 16 – Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti.....	25
Art. 17 – Protezione dell’integrità della persona	26
Art. 18 – Libertà di movimento e cittadinanza.....	27
Art. 19 – Vita indipendente ed inclusione nella comunità.....	29
Art. 20 – Mobilità personale.....	32
Art. 21 – Libertà di espressione e di opinione e accesso all’informazione	33
Art. 22 – Rispetto della vita privata.....	35
Art. 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia.....	36
Art. 24 – Educazione.....	37
Art. 25 – Salute	41
Art. 26 – Abilitazione e riabilitazione	42
Art. 27 – Lavoro e occupazione	44
Art. 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale	47
Art. 29 – Partecipazione alla vita politica e pubblica	48
Art. 30 –Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport	50
4. Situazione particolare delle donne e dei fanciulli con disabilità.....	52
Art. 6 – Donne con disabilità	52

Art. 7 – Fanciulli con disabilità.....	53
5. Obblighi specifici	54
Art. 31 – Statistiche e raccolta dei dati	54
Art. 32 – Cooperazione internazionale.....	55
Art. 33 – Applicazione a livello nazionale e monitoraggio	55
Allegati.....	57
I Attuazione della CDPD in Svizzera: valutazione di Inclusion Handicap.....	57
II. Elenco degli atti normativi federali e delle convenzioni internazionali	60

Introduzione

1. Il Consiglio federale si pregia di presentare al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (di seguito «Comitato») il primo rapporto elaborato dalla Svizzera conformemente all'articolo 35 della Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (di seguito «Convenzione» o «CDPD»). Il presente rapporto deve essere letto insieme al documento di base che è parte integrante dei rapporti della Svizzera (HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1). Questo documento è attualmente in fase di revisione e sarà presentato al Comitato non appena il Consiglio federale ne avrà approvato la nuova versione. Il rapporto fa sostanzialmente riferimento alla legislazione in vigore il 1° febbraio 2016.
2. Nel presente rapporto sono descritte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altro tipo attuate in Svizzera per garantire i diritti previsti dalla CDPD. Il documento non si limita a presentare l'ordinamento giuridico e la pertinente legislazione, ma illustra anche la situazione effettiva della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il resoconto dettagliato per ciascuna disposizione della Convenzione rispetta – nel contenuto, nella forma e nell'articolazione – le linee guida per la stesura dei rapporti degli Stati parte alla Convenzione¹. Data la struttura federalistica della Svizzera, che accorda ampie competenze ai 26 Cantoni sovrani costituenti lo Stato federale, alcune informazioni sono raggruppate sotto forma di indicazioni generali applicabili all'intero territorio nazionale. Ove necessario, sono stati integrati riferimenti alle pertinenti legislazioni cantonali.
3. Il presente rapporto tiene conto del punto di vista delle organizzazioni svizzere di aiuto ai disabili che, attraverso la loro associazione mantello Inclusion Handicap, hanno avuto la possibilità di esporre le proprie posizioni e richieste fondamentali, integrate in seguito nel documento.
4. Il presente rapporto è stato approvato dal Consiglio federale il 29 giugno 2016. Affinché sia accessibile a un largo pubblico, è pubblicato in tedesco, francese e italiano sul sito Internet del Dipartimento federale dell'interno.

¹ *Directives concernant le document spécifique à l'instrument à soumettre en application du paragraphe 1 de l'article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées*, 18.11.2009, CRPD/C/2/3

1. Parte generale

1.1. La politica svizzera in favore delle persone disabili

5. La Convenzione è un trattato internazionale che garantisce l'applicazione dei diritti umani alle persone con disabilità e alla loro situazione specifica. Il suo obiettivo è di promuovere le pari opportunità e di prevenire qualsiasi forma di discriminazione di queste persone nella società. La CDPD rappresenta un passo importante verso il rafforzamento dei loro diritti a livello mondiale ed è anche il primo strumento giuridico universale che concretizza i diritti umani ponendoli in relazione alle condizioni di vita dei disabili. La CDPD valorizza la disabilità considerandola parte della diversità della vita umana e si distanzia dalla concezione, ancora radicata in molti Paesi, dell'handicap come «deficit». L'eliminazione degli svantaggi cui continuano a essere confrontate le persone con disabilità in molti ambiti della vita è uno degli obiettivi del diritto svizzero.
6. La Svizzera ha ratificato la CDPD nel 2014. Conformemente alla prassi, l'adesione è successiva alla verifica della compatibilità dell'ordinamento giuridico federale e cantonale con gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Dalla verifica è risultato che, per i motivi esposti nel seguito, fra l'orientamento generale della CDPD e l'indirizzo perseguito dalla politica svizzera in favore delle persone disabili vi è conformità.
 - La Svizzera dispone di un corpus normativo a favore dei disabili ricco di contenuti e composto di vari elementi. Il divieto fondamentale di discriminazione sancito all'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) e il mandato legislativo conferito alla Confederazione e ai Cantoni (art. 8 cpv. 4 Cost.) sono definiti a livello federale. Queste disposizioni costituzionali sono concretizzate nella legge sui disabili (LDis), entrata in vigore il 1° gennaio 2004, e da numerose disposizioni contenute in leggi federali e cantonali specifiche.
 - Il sistema svizzero di sicurezza sociale è un sistema globale concepito per garantire la copertura delle conseguenze negative del verificarsi di un rischio sociale assicurato. Le assicurazioni sociali, in particolare l'assicurazione per l'invalidità (AI), contribuiscono pertanto in ampia misura all'attuazione dei principi della Convenzione, in particolare quello della piena ed effettiva partecipazione ed integrazione nella società degli invalidi, proponendo diverse misure per rafforzarne l'autonomia individuale.
 - Inoltre, la pertinente legislazione cantonale è applicabile nei settori di competenza dei Cantoni (costruzioni, aiuto sociale e istituzioni operanti per l'integrazione dei disabili).
7. La Svizzera ha emanato disposizioni importanti in favore dei disabili, ma il diritto svizzero in quest'ambito è frammentato. Grazie al suo approccio globale, la CDPD offre una base solida per l'interpretazione, la definizione e l'attuazione del diritto in materia di pari opportunità delle persone con disabilità. La Convenzione può fornire impulsi importanti per attuare la legislazione vigente, per esempio chiarendo la portata concreta, per le persone con disabilità, delle singole garanzie dei diritti umani già vincolanti in Svizzera e agevolando così la ricerca di misure di attuazione e soluzioni migliori per la Svizzera.

8. La politica in favore delle persone disabili è un tema che interessa Confederazione, Cantoni e istituzioni private, come illustrato di seguito.
- Uguaglianza e non discriminazione: l'articolo 8 capoverso 4 Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni ad adottare provvedimenti supplementari per eliminare gli svantaggi che penalizzano i disabili.
 - Adeguati livelli di vita e protezione sociale: la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.). La Confederazione prende in particolare provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità (art. 111 segg. Cost.).
 - Promozione dell'integrazione degli invalidi: la Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura (art. 112b cpv. 1 Cost.), mentre i Cantoni la promuovono in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo (art. 112b cpv. 2 Cost.).
 - Aiuto ai disabili: i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (art. 112c cpv. 1 Cost.). La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (art. 112c cpv. 2 Cost.).
9. La politica svizzera in favore delle persone disabili poggia sul divieto di discriminazione sancito nella Cost. e sul mandato conferito agli organi legislativi federali e cantonali chiamati a prendere provvedimenti per eliminare le disuguaglianze che colpiscono le persone con disabilità. Introdotte con la revisione totale della Cost. nel 2000, queste disposizioni hanno dato avvio a un rafforzamento e, di conseguenza, a un riorientamento della politica in favore delle persone disabili. L'attuazione del mandato costituzionale poggia sui due pilastri illustrati di seguito.
10. Il primo, il pilastro «sociale», ha come obiettivo quello di migliorare e modificare la situazione personale dei disabili, per esempio mediante il versamento di rendite per compensare la diminuzione della capacità al guadagno dovuta alla disabilità, l'offerta di possibilità di scolarizzazione speciale, la promozione del reinserimento professionale ecc. Questo approccio, che coincide con quello delle assicurazioni sociali (in particolare dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), è essenziale per garantire alle persone disabili la possibilità di condurre una vita all'insegna della dignità, dell'autonomia e della responsabilità.
11. A questo primo pilastro se ne aggiunge un secondo, che interviene sull'ambiente esterno per ridurre le contingenze e gli ostacoli che gravano sui disabili. Secondo questo approccio, sono la società stessa e l'ambiente da essa creato a essere al centro dell'azione dello Stato. Questa azione mira a influire sull'impostazione generale della vita sociale, affinché siano prese in considerazione le esigenze di tutti i membri della collettività e affinché anche le persone che non corrispondono al cento per cento agli standard riconosciuti non siano emarginate o escluse. In altri termini, questo approccio «ambientale» verte sulle condizioni quadro della vita nella società.

12. In questi ultimi decenni, la politica svizzera in favore delle persone disabili si è focalizzata sulla promozione dell'integrazione e dell'autonomia.
- Per quanto riguarda le pari opportunità, sulla scorta dell'iniziativa popolare federale «Parità di diritti per i disabili»² lanciata da alcune organizzazioni di aiuto ai disabili, la Svizzera si è innanzitutto posta come priorità di elaborare condizioni quadro che permettano alle persone disabili di partecipare autonomamente alla vita della società. Un pacchetto di misure entrate in vigore nel 2004, il cui elemento centrale è costituito dalla LDis, prevede a tal fine l'eliminazione degli svantaggi di diritto e di fatto e, in particolare, il miglioramento dell'accesso a costruzioni, trasporti pubblici e prestazioni.
 - Questa evoluzione interessa anche l'AI, il cui obiettivo principale è di eliminare o attenuare nella misura del possibile gli effetti di un danno alla salute sulla capacità al guadagno della persona assicurata. Dal 2004 l'AI è stata sottoposta a diverse revisioni e attualmente la sua priorità è costituita dalla promozione dell'integrazione: l'assicurazione prevede infatti in primo luogo provvedimenti finalizzati all'integrazione professionale degli assicurati. Una rendita è accordata soltanto nei casi in cui l'integrazione o la reintegrazione nella vita attiva non sono possibili.
 - Un accento particolare sulla partecipazione e l'autonomia è stato posto anche in altri settori del diritto rilevanti per le persone disabili, ad esempio nel diritto tutorio. Si pensi per esempio alla revisione delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC) sulla protezione degli adulti³. Anche in altri settori essenziali per le persone disabili, quali l'educazione, sono state gettate basi importanti.
13. Gli obiettivi stabiliti nel pacchetto di misure citato sono stati realizzati in numerosi ambiti. Di seguito ne sono esposti i principali.
- Nel 2015, una valutazione esterna della LDis ha evidenziato che la legge ha apportato miglioramenti sostanziali nei settori che disciplina, soprattutto in quelli in cui prevede prescrizioni precise o definisce chiaramente le competenze. È il caso ad esempio dei trasporti pubblici e, salvo alcune eccezioni, delle costruzioni e degli impianti, così come dei servizi della Confederazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Dalla valutazione sono tuttavia emerse anche diverse possibilità di ottimizzazione (sensibilizzazione e informazione, rafforzamento delle possibilità applicative, eliminazione delle lacune materiali nelle prestazioni di privati o basate su rapporti di lavoro di diritto privato).
 - I primi risultati delle valutazioni della quarta e quinta revisione, così come della prima parte della sesta revisione (revisione 6a) dell'AI mostrano che questa assicurazione è chiaramente orientata all'integrazione. L'assicurazione potrebbe tuttavia fare di più per tre gruppi di assicurati, ossia i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche. In un nuovo progetto posto in consultazione alla fine del 2015, intitolato «Ulteriore sviluppo dell'AI», il Governo propone pertanto nuovi provvedimenti volti a prevenire l'invalidità e rafforzare l'integrazione di bambini, giovani e assicurati affetti da malattie

² Iniziativa popolare federale «Parità di diritti per i disabili», respinta in votazione il 18 maggio 2003

³ Entrata in vigore il 1° gennaio 2013

psichiche. I provvedimenti previsti riguardano in particolare il passaggio dalla scuola alla formazione professionale e al mondo del lavoro.

14. La prossima tappa – dopo il consolidamento e la valutazione di questi provvedimenti – consisterà nello sviluppare la politica nazionale in favore delle persone disabili e i settori specifici ad essa pertinenti e, conseguentemente, nel mettere in atto la Convenzione. Occorrerà innanzitutto migliorare il coordinamento e la considerazione sistematica delle esigenze delle persone disabili in tutti i settori della vita e del diritto.
15. Alla fine del 2015, il Consiglio federale ha definito il futuro orientamento della politica svizzera in favore delle persone disabili, che mira a rafforzare le pari opportunità e la partecipazione di queste persone in tutti i settori della vita nella società. Entrata in vigore nel 2004, la LDis sta dando i suoi frutti: dalla valutazione emerge infatti che la normativa ha soprattutto reso possibile il miglioramento dell'accessibilità degli edifici e dei trasporti pubblici. Attualmente il Consiglio federale intende promuovere le pari opportunità e la partecipazione dei disabili in altri settori, come quello dell'integrazione professionale: è fondamentale, infatti, sostenerli maggiormente quando entrano nella vita attiva. La politica nazionale in favore delle persone disabili intende promuovere il coordinamento delle diverse misure adottate in materia da Confederazione e Cantoni e la presa in considerazione sistematica della parità dei disabili in tutti i settori della vita e del diritto rilevanti per loro, come il lavoro e l'educazione. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni di aiuto ai disabili, la Confederazione sta preparando un rapporto sulla politica in favore delle persone disabili nel quale, entro la fine dell'anno, saranno definiti i provvedimenti da adottare nei suddetti settori.

1.2. Dati statistici generali⁴

16. Sulla base di diverse fonti, si stima che in Svizzera vivano circa 1,6 milioni di persone disabili, di cui il 29 per cento è considerato portatore di una disabilità grave. Il 98 per cento delle persone disabili vive in economie domestiche private. Nel 2010, 25 400 adulti (il 60 % dei quali uomini) risiedevano in centri per persone disabili⁵; questo numero è cresciuto di 4000 unità durante i quattro anni precedenti. Il 35 per cento delle persone in istituto vi risiede da oltre 15 anni.
17. La quota di persone disabili aumenta nettamente con l'età: soltanto il 10 per cento dei giovani fra i 16 e i 24 anni è portatore di un handicap, contro il 45 per cento delle persone che hanno superato gli 85 anni. L'aumento è particolarmente rilevante dopo i 55 e dopo i 75 anni. È chiaro che l'invecchiamento gioca un ruolo importante, in quanto è all'origine delle disabilità nelle persone anziane. In effetti, tra i disabili anziani, le persone che sono diventate disabili con l'età sono di più di quelle già disabili in precedenza.
18. Otto persone disabili su dieci che vivono in un'economia domestica privata ritengono che le loro limitazioni siano essenzialmente di natura fisica, meno di una persona su dieci le ritiene invece di origine psichica. Questo rapporto è invertito nelle persone che vivono in istituto, tra le quali le disabilità psichiche e mentali sono fortemente dominanti (77 % in totale). Le persone non udenti o ipoudenti, non vedenti o

⁴ Fonte (salvo indicazione contraria): statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/06.html, 2012/2013

⁵ UST, *La situation des personnes handicapées en institution*, Neuchâtel 2012

ipovedenti, con difficoltà o incapacità di esprimersi o di camminare e quelle affette da ipostaturismo rappresentano soltanto una piccola percentuale della popolazione residente in istituto: la loro quota è spesso addirittura inferiore all'1 per cento se si considerano unicamente le persone in età lavorativa (15–64 anni). Le disabilità più frequenti, soprattutto dopo il pensionamento, intaccano la capacità di svolgere le attività quotidiane di base («Activities of Daily Living», ADL*: mangiare, alzarsi, vestirsi, andare al bagno, lavarsi) o quelle strumentali («Instrumental Activities of Daily Living», IADL*: prepararsi da mangiare, telefonare, fare la spesa e il bucato, sbrigare le piccole e grandi faccende domestiche, tenere la contabilità o utilizzare i trasporti pubblici).

19. Le persone disabili sono spesso confuse con gli invalidi, ossia con coloro che percepiscono prestazioni assicurative a causa di un'invalidità (p. es. dall'AI, da un istituto di previdenza e/o dall'assicurazione contro gli infortuni). Tuttavia, questi due gruppi di popolazione coincidono solo in parte. Alla fine del 2013 si contavano 230 341 beneficiari di una rendita d'invalidità AI a titolo personale (escluse le rendite del coniuge o per i figli), una cifra corrispondente al 4,5 per cento della popolazione assicurata⁶, mentre il numero di persone con disabilità in Svizzera era stimato a 1,6 milioni (cfr. sopra).

⁶ Parallelamente sono state versate 83 619 rendite d'invalidità dall'assicurazione contro gli infortuni, 131 708 dalle casse pensioni e 2135 dall'assicurazione militare. Queste cifre non possono essere sommate fra loro poiché una persona può percepire diverse rendite.

2. Disposizioni generali della Convenzione

Art. 1–4 della Convenzione

20. Secondo la Convenzione, l'espressione «persone con disabilità» designa persone che presentano menomazioni fisiche, psichiche, mentali o sensoriali durature che, in concomitanza con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Questa descrizione è conforme alla «International Classification of Functioning, Disability and Health» dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e si contraddistingue per l'interazione tra presupposti individuali e fattori esterni. Anche il diritto svizzero sui disabili si fonda su questa concezione della disabilità quale interazione tra presupposti individuali e condizioni quadro esterne. La LDis⁷ definisce «disabile» una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa. Nel diritto delle assicurazioni sociali sono definiti due concetti importanti: quello di «invalidità», che si traduce in un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata, e quello di «grande invalidità», che designa chi, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
21. In ambito statistico, la statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità si fonda sulla definizione della LDis e la concretizza attraverso le domande armonizzate del «Minimum European Health Module». Pertanto, sono considerate disabili le persone che dichiarano di avere un problema di salute che dura da tempo e di sentirsi limitate (leggermente o fortemente) nelle normali attività quotidiane. Dal 2004, l'Ufficio federale di statistica (UST) conduce una statistica in merito, che serve a valutare l'adempimento del principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica. Questa rilevazione poggia su un sistema di indicatori descrittivi della popolazione considerata disabile e opera un confronto fra le sue condizioni di vita e quelle del resto della popolazione. Gli indicatori sono completati da analisi di approfondimento. I dati sono disponibili dal 2007, aggiornati a ritmo perlopiù annuale e sistematicamente disaggregati per sesso e limitati alla fascia di età compresa fra 15/16 e 64 anni⁸.
22. La discriminazione è definita in Svizzera come una disparità di trattamento qualificata di persone in situazioni paragonabili che ha per scopo o per effetto quello di svantaggiare un essere umano. Il principio di non discriminazione vieta che si tratti in modo diverso una persona sulla base di determinati criteri, se questi criteri sono presi come motivo per svalutarla.
23. Secondo l'articolo 2 CDPD sono considerati un accomodamento ragionevole per impedire una discriminazione le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in

⁷ Per non appesantire il testo, le denominazioni complete e i riferimenti alla Raccolta sistematica del diritto federale (RS) di leggi, ordinanze e convenzioni internazionali citate nel rapporto sono riportate separatamente nell'allegato II «Elenco degli atti normativi federali e delle convenzioni internazionali».

⁸ Per maggiori dettagli sulla statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità si rimanda al commento all'art. 31 CDPD.

casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. Questa definizione è conforme all'ordinamento giuridico svizzero: se si constata una discriminazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 Cost. vi è l'obbligo di eliminarla. La persona disabile ha il diritto, entro i limiti della proporzionalità, di richiedere un accomodamento ragionevole. L'obbligo di adottare provvedimenti per non creare o per eliminare uno svantaggio tenendo conto del principio della proporzionalità è sancito e concretizzato per singoli settori anche nella LDis (combinato disposto degli artt. 7 e 8 e degli artt. 11 e 12).

24. Secondo l'articolo 35 capoverso 3 Cost., le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. Il legislatore deve quindi assicurarsi che siano escluse denigrazioni discriminatorie in particolare quando tra privati sussiste uno squilibrio di potere (p. es. nel diritto di locazione e nel diritto del lavoro). L'articolo 6 LDis stabilisce inoltre che privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.
25. Conformemente al principio del monismo, la CDPD è parte integrante del diritto nazionale svizzero come il restante diritto internazionale. Secondo l'articolo 35 Cost., i diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico; chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
26. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale in materia di valutazione della deducibilità in giudizio di una norma del diritto internazionale, il singolo può appellarsi direttamente a una disposizione del diritto internazionale dinanzi a un tribunale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - la disposizione ha per oggetto diritti e/o obblighi individuali;
 - la norma applicabile è sufficientemente precisa e chiara per costituire nel caso specifico la base di una decisione ed è quindi deducibile in giudizio;
 - i destinatari della norma sono le autorità incaricate di applicare il diritto.

Il Tribunale federale riconosce regolarmente la deducibilità in giudizio dei diritti civili e politici dell'uomo, per esempio le garanzie materiali del Patto ONU II o della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Per contro, ammette con il massimo riserbo la possibilità di appellarsi direttamente a diritti economici, sociali e culturali dell'uomo. Secondo l'Alta Corte, a parte qualche eccezione, questi diritti non sono rivolti al singolo individuo ma, dato il loro carattere programmatico, al legislatore. Si tratta in effetti di linee direttive che non istituiscono diritti soggettivi che i singoli individui possono far valere in giustizia. Sulla scorta di questa prassi, il Consiglio federale in questi ultimi anni ha confermato a più riprese dinanzi agli organi internazionali che, salvo qualche eccezione, i diritti economici, sociali e culturali non sono deducibili in giudizio in Svizzera. Nel suo messaggio dell'11 dicembre 2015 concernente l'approvazione del Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni, ha tuttavia affermato che spetterà in primo luogo alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto esaminare le possibili conseguenze dell'entrata in vigore del Protocollo sulla loro prassi in materia. Il Consiglio federale mantiene fondamentalmente la propria posizione sulla deducibilità in giudizio dei diritti economici, sociali e culturali contemplati dalla CDPD. Toccherà però in ultima analisi ai tribunali stabilire nel singolo caso l'applicabilità diretta delle disposizioni della Convenzione. Pur non creando alcun diritto soggettivo, queste disposizioni sono

tuttavia parte integrante dell'ordinamento giuridico. In altri termini, gli obblighi internazionali restano, indipendentemente dal fatto che possano o meno essere invocati dinanzi alle autorità statali.

3. Diritti specifici

Art. 5 – Uguaglianza e non discriminazione

27. Il principio dell'uguaglianza giuridica e il divieto di discriminazione sono sanciti dall'articolo 8 Cost. Questa protezione figurava già nella vecchia Costituzione in vigore fino al 31 dicembre 1999, ma è stata precisata in occasione della revisione totale: il divieto di discriminazione a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche è ora esplicitamente menzionato nell'articolo 8 capoverso 2. La menomazione designa un'incapacità individuale, la disabilità è una nozione più ampia e comprende le difficoltà che un individuo incontra nel confrontarsi con le condizioni della società. Il divieto di discriminazione è stato inoltre integrato dal mandato per i legislatori a livello federale e cantonale di adottare provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 8 cvp. 4). La protezione dalle discriminazioni è oggetto anche di vari trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, tra cui la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i Patti ONU I e II, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.
28. In base all'articolo 8 capoverso 2 Cost. «nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche». Questo principio di non discriminazione, garantito anche in diverse costituzioni cantonali, non vieta tuttavia qualsiasi distinzione in base a uno dei criteri enumerati all'articolo 8 capoverso 2 Cost., bensì fonda il sospetto di una differenziazione inammissibile. Una disparità di trattamento è giustificata soltanto in presenza di motivi seri e plausibili⁹. L'articolo 8 capoverso 2 Cost. non vieta soltanto la discriminazione diretta, ma anche quella indiretta. Vi è discriminazione indiretta quando una regolamentazione che non svantaggia direttamente un determinato gruppo sfavorisce in modo particolare, per i suoi effetti e senza giustificazione obiettiva, le persone appartenenti a tale gruppo¹⁰.
29. L'articolo 8 capoverso 2 Cost. offre una protezione contro le regolamentazioni e le misure di diritto pubblico che producono effetti discriminatori. La legislazione prevede inoltre misure di protezione dalle discriminazioni da parte di privati. La protezione dalla discriminazione è garantita anche da disposizioni del diritto civile, in particolare da quella sulla protezione della personalità (art. 28 CC). Chiunque sia illecitamente leso nella sua personalità può invocare, a sua tutela, tali norme dinanzi a un tribunale, chiedere di far cessare la lesione in questione e pretendere l'accertamento della sua illiceità. Sono possibili anche azioni di riparazione morale e di risarcimento del danno. In base al diritto del lavoro, il datore di lavoro deve rispettare la personalità del lavoratore e può essere obbligato a prendere provvedimenti efficaci per tutelare il proprio dipendente se quest'ultimo è vittima di discriminazioni da parte dei suoi

⁹ Cfr. DTF 135 I 49 consid. 4.1 con i rimandi

¹⁰ Cfr. DTF 138 I 205 consid. 5.4

- superiori gerarchici o di altre persone con cui è in contatto nell'ambito della sua attività (art. 328 Codice delle obbligazioni).
30. Oltre alla protezione contro la discriminazione, l'articolo 8 capoverso 4 Cost. obbliga il legislatore a disporre provvedimenti supplementari per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. Questi provvedimenti comprendono anche quelli della Confederazione e dei Cantoni volti ad assicurare il fabbisogno vitale e promuovere l'integrazione dei disabili in adempimento dell'articolo 112 Cost. e seguenti.
 31. La LDis ha lo scopo di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. Crea inoltre le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa. La LDis si prefigge essenzialmente di combattere gli svantaggi di fatto, migliorando l'accesso alle costruzioni, agli impianti, ai trasporti pubblici e alle prestazioni (formazione e perfezionamento compresi). Questi provvedimenti sono completati da disposizioni speciali relative alla Confederazione (personale federale, norme tecniche, programmi e progetti, informazione e consulenza) e ai Cantoni (scuola). La LDis impone inoltre alla Confederazione e ai Cantoni di adottare nuovi provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. L'emanazione della LDis ha peraltro comportato l'inserimento in altre leggi di disposizioni che perseguono lo stesso scopo.
 32. La LDis prevede diritti soggettivi nei principali ambiti regolamentati, nonché il diritto di ricorso e di azione delle organizzazioni di aiuto ai disabili, che favorisce l'applicazione delle prescrizioni di diritto materiale (obblighi).
 33. Basandosi su uno studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU)¹¹, nel rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione¹² il Consiglio federale ha affermato che la legislazione svizzera offre nel suo insieme una protezione sufficiente contro la discriminazione, ma che ci sono lacune nel diritto privato per quanto concerne i diritti delle persone omosessuali, transgender e intersessuali. Attualmente sono oggetto di un esame dettagliato varie raccomandazioni per migliorare la protezione contro la discriminazione. Per quanto concerne le pari opportunità delle persone con disabilità, questa verifica è svolta nel quadro di un rapporto sulla politica in favore dei disabili richiesto dal Consiglio federale che dovrà essere presentato alla fine del 2016.

Art. 8 – Accrescimento della consapevolezza

34. Anche la LDis tiene debitamente conto dell'importanza della sensibilizzazione ai fini della promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Tra i compiti principali dell'UFPD, istituito con questa legge, figurano la messa a disposizione di informazioni e l'offerta di consulenza ad autorità e privati.
35. L'articolo 18 LDis consente alla Confederazione di svolgere campagne d'informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione sui problemi di parità di trattamento dei disabili e sulla loro integrazione e intese a presentare alle cerchie

¹¹ CSDU, *Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen*, rapporto di sintesi, Berna 2015, www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2016/2016-05-25/synthesebericht-d.pdf

¹² *Diritto in materia di protezione dalla discriminazione*, rapporto del Consiglio federale del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543 del 14 giugno 2012

interessate le diverse possibilità di intervento. Anche queste campagne sono strumenti per promuovere la comprensione per le persone disabili e migliorare la «convivenza». Tra il 2004 e il 2014, gli aiuti finanziari della Confederazione gestiti dall'UFPD hanno permesso di finanziare 400 progetti in favore delle pari opportunità dei disabili. L'86 per cento di questi fondi è andato alle organizzazioni dei disabili, il restante 14 per cento ai Cantoni (incluse le scuole universitarie professionali) e ai Comuni. I temi più ricorrenti sono stati la formazione, la cultura e la comunicazione.

36. Per favorire un radicamento più profondo e durevole del tema delle pari opportunità nella società utilizzando nel modo più efficace possibile le risorse a disposizione, l'UFPD fissa obiettivi prioritari per una sua promozione mirata. Raggruppando le iniziative della Confederazione e quelle di terzi all'interno di programmi prioritari, è possibile rafforzare il grado di informazione e sensibilizzazione della società, favorire la collaborazione e i contatti tra i principali attori e facilitare il coordinamento delle misure attuali e future. I programmi prioritari realizzati finora erano dedicati alla cultura, alla partecipazione, ai diritti politici e allo sport.
37. La valutazione della LDis ha dimostrato che le misure finora attuate hanno permesso soltanto in parte di modificare la prospettiva sulla disabilità. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFI di presentargli entro la fine del 2016 un rapporto sulla politica in favore dei disabili con proposte per migliorare l'informazione e la sensibilizzazione su questo tema.

Art. 9 – Accessibilità

Quadro generale

38. Il miglioramento dell'accessibilità costituisce una delle priorità nel processo di concretizzazione del mandato conferito ai legislatori dall'articolo 8 capoverso 4 Cost., ossia di prevedere provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.
39. L'accessibilità è disciplinata essenzialmente dalla LDis, varata per conseguire miglioramenti soprattutto per quanto riguarda l'accesso agli edifici destinati al pubblico, ai trasporti pubblici e ai servizi (prestazioni). Le relative misure mirano a migliorare l'accessibilità nel suo complesso e integrano altri provvedimenti orientati alle esigenze individuali. L'AI fornisce, ad esempio, i mezzi ausiliari necessari alle persone interessate per continuare ad esercitare un'attività lucrativa, adempiere le mansioni consuete, frequentare una scuola, imparare una professione oppure a scopo di assuefazione funzionale. I mezzi ausiliari servono anche ad aiutare i beneficiari a spostarsi e ad attendere alla propria persona. Anche l'eliminazione o la modifica di ostacoli architettonici all'interno o nei pressi di abitazioni, scuole, luoghi di lavoro o di formazione sono, ad esempio, considerate un mezzo ausiliario dell'AI.

Costruzioni e impianti

40. Già prima dell'entrata in vigore della LDis, disposizioni cantonali garantivano l'accesso alle costruzioni e agli impianti. Dal 2004, la LDis assicura standard minimi su scala nazionale e, accordando diritti soggettivi, contribuisce al rispetto dei requisiti legali.
41. La LDis esige che gli edifici e gli impianti di proprietà pubblica o privata accessibili al pubblico per i quali è rilasciata un'autorizzazione di costruire o effettuare lavori di rinnovo siano conformi alle esigenze delle persone disabili. L'espressione «impianti accessibili al pubblico» include l'insieme dello spazio pubblico, vale a dire strade, vie, piazze e giardini pubblici. Ai disabili deve inoltre essere garantito l'accesso agli immobili con più di otto unità abitative e agli edifici con più di 50 posti di lavoro.

42. Chi è svantaggiato nell'accesso a una costruzione può rivolgersi al giudice o all'autorità amministrativa e chiedere l'eliminazione dello svantaggio. Le organizzazioni di aiuto ai disabili hanno inoltre la facoltà di ricorrere contro un'autorizzazione di costruzione. Se l'assenza dei provvedimenti stabiliti per legge non era ravvisabile nella procedura di autorizzazione di costruzione, al termine della stessa chi è svantaggiato può far valere dinanzi a un tribunale civile il diritto all'eliminazione dello svantaggio.
43. Parallelamente alla LDis si applica la legislazione sulle costruzioni di competenza cantonale. Alcuni Cantoni hanno esteso il campo d'applicazione delle direttive in materia di costruzione a favore dei disabili anche a tipi di edifici non contemplati dalla LDis; la maggior parte di essi impone adeguamenti anche per gli immobili con meno di otto unità abitative e per gli edifici con meno di 50 posti di lavoro. Alcuni Cantoni agevolano l'applicazione della legge prevedendo, ad esempio, un rimedio giuridico per le autorità oppure imponendo alle autorità competenti in materia di costruzione di rivolgersi ai servizi di consulenza per la costruzione senza barriere. I Cantoni hanno inoltre introdotto modifiche legislative di varia natura, indotti in larga misura dalla LDis: la maggior parte ha per esempio aggiornato le proprie normative in materia di costruzioni. Per quanto concerne la messa in atto delle prescrizioni federali e cantonali, rivestono un ruolo importante le norme delle organizzazioni professionali, che concretizzano le disposizioni di legge (p. es. la norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» e la norma VSS SN 640 075 «Traffico pedonale – Spazio di circolazione senza ostacoli»).
44. La valutazione della LDis condotta nel 2014/2015 sottolinea le ripercussioni positive della legge nell'ambito delle costruzioni e degli impianti e i progressi registrati nel corso dell'ultimo decennio¹³. La legge ha contribuito a sensibilizzare gli attori del settore delle costruzioni. Nel complesso, la valutazione mostra che la situazione è migliorata dopo l'entrata in vigore della LDis, soprattutto per quanto riguarda la mobilità nello spazio pubblico e gli edifici accessibili al pubblico, ma in misura minore per ciò che concerne gli immobili commerciali-amministrativi o residenziali. Dalla valutazione emerge anche che le autorità preposte alle autorizzazioni di costruzione non applicano la LDis in maniera uniforme e che persistono delle differenze tra i Cantoni. Non sono tanto le costruzioni nuove quanto piuttosto le ristrutturazioni a comportare delle difficoltà, dato che in quest'ultimo caso gli adeguamenti determinano costi supplementari notevoli.

Trasporti pubblici

45. La LDis impone l'adeguamento dei trasporti pubblici affinché diventino accessibili a chiunque entro la fine del 2023. L'adeguamento alle esigenze dei disabili dei sistemi di comunicazione e di emissione dei biglietti è avvenuto entro la fine del 2013 nel rispetto del principio di proporzionalità; quello dei veicoli e delle infrastrutture è invece previsto entro la fine del 2023. Un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione spetta alle regolamentazioni di dettaglio contenute nelle disposizioni esecutive, ossia l'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) e l'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis).

¹³ Per questo paragrafo, v. capitolo 4 della sintesi del rapporto di valutazione (disponibile in tedesco, francese e italiano) e del rapporto di valutazione completo (unicamente in tedesco).

46. Nei casi in cui le persone con disabilità non possono utilizzare autonomamente i trasporti pubblici vengono adottate misure compensative. Chiamando il Call Center Handicap delle FFS un'ora prima della partenza, le persone con mobilità ridotta possono beneficiare di un'assistenza per salire e scendere dal treno. Nel 2014 questo servizio ha effettuato circa 350 interventi al giorno. Anche altre imprese di trasporto dispongono di call center simili, e pure le organizzazioni di aiuto ai disabili offrono vari servizi destinati alle persone con mobilità ridotta.
47. La valutazione della LDis, conclusa alla fine del 2015, ha riscontrato i miglioramenti più significativi nell'ambito dei trasporti pubblici.
- Alla fine del 2014 era stato adeguato circa il 50 per cento delle stazioni con il 70 per cento del volume di passeggeri. Tra le dieci principali stazioni svizzere, solo quella di Berna non è accessibile ai disabili. Essendo ormai ultimati gli adeguamenti «più semplici» (nel quadro della manutenzione ordinaria della rete), restano da eseguire quelli più costosi e tecnicamente più complessi¹⁴. Il Consiglio federale ha rilevato che i lavori per rendere conformi gli impianti alla LDis devono essere accelerati. La direzione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha deciso di rafforzare la supervisione della realizzazione delle misure infrastrutturali in tutte le compagnie ferroviarie.
 - Secondo l'UFT, alla fine del 2014 il 70 per cento dei veicoli ferroviari era conforme alla LDis. Le FFS hanno già adeguato come richiesto tutti i veicoli impiegati nel traffico regionale, ma non ancora quelli del traffico a lunga percorrenza: i lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2023. La maggior parte degli autobus è stata adeguata. I tram di Ginevra e Berna sono interamente accessibili ai disabili, quelli di Zurigo lo saranno dal 2016. Le infrastrutture che sotto questo profilo pongono i maggiori problemi sono le fermate degli autobus, in particolare quelle extraurbane.
 - Il termine del 31 dicembre 2013 fissato per l'adeguamento dei sistemi di comunicazione e di emissione dei biglietti non è stato rispettato ovunque. Secondo il servizio specializzato Questioni di mobilità dell'UFT, alla fine del 2014 l'80–90 per cento dei sistemi era conforme alla LDis. Negli altri casi il termine è stato considerato sproporzionato¹⁵.

Servizi (prestazioni)

48. La LDis impone a Confederazione, Cantoni e imprese titolari di una concessione federale di impedire o eliminare gli svantaggi (art. 5). I provvedimenti concernenti la comunicazione delle autorità federali con le persone affette da disturbi del linguaggio, audilese o ipovedenti sono disciplinati in modo specifico e dettagliato. Altre leggi federali contemplano disposizioni specifiche che proteggono le persone disabili dalla discriminazione, per esempio la legge federale sull'imposta federale diretta, la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), la legge sulle telecomunicazioni e la legge sulla formazione professionale. La LDis e le leggi federali sono integrate dal diritto cantonale. Dalla sua entrata in vigore nel 2004, la LDis ha indotto direttamente (Confederazione) o indirettamente (soprattutto Cantoni) diverse modifiche legislative. A livello federale gli adeguamenti riguardano in particolare i settori delle telecomunicazioni, della fiscalità e della radiotelevisione e le prestazioni nel campo

¹⁴ Cfr. sintesi (in italiano) del rapporto di valutazione della LDis, pag. 22

¹⁵ Cfr. sintesi (in italiano) del rapporto di valutazione della LDis, pag. 21

della comunicazione e delle transazioni. Sul piano cantonale, due costituzioni sanciscono un obbligo di tenere conto delle esigenze dei disabili che si applica anche ai fornitori privati.

49. Oltre a queste disposizioni generali, la LDis prevede provvedimenti specifici per i servizi di informazione e di comunicazione. L'articolo 14 LDis e l'ordinanza sui disabili (ODis) concretizzano i principi generali applicabili alle prestazioni della Confederazione. Stabiliscono che, nei rapporti con la popolazione, le autorità devono tener conto delle esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audilese o ipovedenti (art. 11 ODis) e che le prestazioni offerte su Internet devono essere accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti (art. 10 ODis; v. anche art. 7 cpv. 3 LRTV e art. 7 e 8 dell'ordinanza sulla radiotelevisione [ORTV]). Nel 2006 e nel 2012, il Consiglio federale ha adottato strategie per una società dell'informazione in Svizzera che mirano a garantire a tutti, quindi anche ai disabili, le pari opportunità nell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel 2008 e nel 2012, la rete «Inclusione digitale in Svizzera» ha adottato piani d'azione che prevedono provvedimenti e progetti in diversi ambiti per promuovere le pari opportunità dei disabili nel settore delle TIC (e-inclusion.ch). Anche la Strategia di e-government Svizzera, approvata nel 2007 dal Consiglio federale, tiene conto del principio dell'accesso per tutti. I disabili devono poter beneficiare in particolare del voto elettronico. Con le direttive P028 della Confederazione e la norma eCH-0059 sono inoltre stati sviluppati standard per la comunicazione elettronica senza barriere. Nel 2014 il Consiglio federale ha pure deciso di migliorare ulteriormente l'accessibilità dell'offerta Internet della Confederazione e adottato il piano d'azione «Accessibilità elettronica 2015–2017».
50. Nel caso delle prestazioni di privati, la protezione si limita al divieto di discriminazione sancito dalla LDis. Chi è discriminato nell'accesso a un servizio offerto da un privato può intentare un'azione civile e chiedere che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio o vi rinunci ed esigere il versamento di un'indennità pari al massimo a 5000 franchi. Inoltre è accordato un diritto di azione anche alle associazioni di aiuto ai disabili (azione di accertamento).
51. Per quanto concerne le prestazioni dei servizi pubblici, la valutazione della LDis ha riscontrato un certo miglioramento dell'accessibilità dall'entrata in vigore della legge nel 2004; la situazione è per contro rimasta praticamente invariata per le prestazioni offerte dai privati. Nell'ambito dell'ottimizzazione della politica in favore dei disabili avviata dal Consiglio federale, saranno quindi anche prese in esame diverse opzioni per migliorare l'accesso alle prestazioni.

Art. 10 – Diritto alla vita

52. L'articolo 10 Cost. garantisce il diritto alla vita a ogni essere umano. La Svizzera ha inoltre aderito a varie convenzioni internazionali che riconoscono tale diritto, ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, art. 2), il protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 6 sull'abolizione della pena di morte, il protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 13 sull'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza e il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte.
53. In Svizzera l'aborto è consentito fino alla dodicesima settimana di gravidanza. Dopo questo termine è possibile unicamente se, in base al giudizio di un medico, è necessario per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il divieto della diagnosi preimpianto (DPI) in Svizzera in caso di

fecondazione in vitro (FIV) è stato abolito. Nel giugno del 2015, Popolo e Cantoni hanno accettato la modifica dell'articolo 119 Cost., che consente di sviluppare il numero necessario di embrioni per la procreazione con assistenza medica. Le condizioni restrittive poste alla DPI sono definite nella legge sulla medicina della procreazione (LPAM). La modifica della LPAM, approvata da Popolo e Cantoni il 5 giugno 2016, prevede la selezione degli embrioni privi di predisposizioni genetiche ereditate dai genitori per determinate malattie gravi e che non presentano caratteristiche particolari che potrebbero impedire di portare a termine una gravidanza. La revisione della legge non è ancora entrata in vigore.

54. Per quanto riguarda la fine della vita, secondo le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) un essere umano è morto dal momento in cui tutte le funzioni cerebrali cessano in maniera irreversibile. L'aiuto al suicidio è punibile in Svizzera esclusivamente in presenza di motivi egoistici (art. 115 CP). Diverse associazioni offrono questa possibilità alle persone che la richiedono, ma a condizioni più restrittive della mera assenza di motivi egoistici. Le direttive dell'ASSM autorizzano i medici a prestare aiuto al suicidio esclusivamente se la malattia del paziente è incurabile e a uno stadio avanzato. Soltanto le persone capaci di discernimento possono procurarsi la sostanza letale e ingerirla autonomamente. Alcuni Cantoni hanno legiferato in materia; è il caso del Cantone di Vaud, che ha disciplinato l'aiuto al suicidio nelle strutture sanitarie riconosciute di interesse pubblico¹⁶. La legge vodese prevede in particolare che il paziente sia capace di discernimento in merito alla decisione di suicidarsi e soffra di una malattia o di conseguenze di un infortunio gravi e incurabili. Le persone disabili sono soggette alle medesime condizioni. Il Tribunale federale ha riconosciuto che un disturbo psichico incurabile, durevole e grave può condurre un paziente a ritenere che la sua vita non sia più degna di essere vissuta, esattamente come una malattia fisica, per cui in un caso del genere l'aiuto al suicidio non può essere escluso. Occorre tuttavia distinguere tra la manifestazione di un disturbo psichico e una decisione ponderata e autonoma presa da una persona capace di discernimento. Un aiuto al suicidio può essere concesso alle persone afflitte da malattie psichiche nella misura in cui la volontà di porre fine alla propria esistenza si basa su una decisione autonoma maturata da una persona capace di discernimento¹⁷. Per valutare se tutte le condizioni sono soddisfatte, è necessaria una perizia psichiatrica specializzata e approfondita¹⁸.

Art. 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

55. La protezione della popolazione svizzera in caso di pericoli ed emergenze umanitarie è disciplinata dalla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Questo ambito rientra principalmente nella sfera di competenza dei Cantoni, che predispongono le necessarie misure in collaborazione con i Comuni e in funzione delle esigenze. Sono tuttavia previsti compiti anche per la Confederazione. La protezione della popolazione è un sistema organizzato in vari rami, nel quale collaborano cinque organizzazioni (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile) al fine di assicurarne il buon funzionamento. In caso di situazione di rischio o emergenza umanitaria, compete alla protezione civile assistere le persone

¹⁶ Articolo 27d della legge vodese sulla sanità pubblica (LSP), RSV 800.01

¹⁷ DTF 133 I 58 consid. 6.3.5.1, JdT 2008 I 349, pag. 366

¹⁸ DTF 133 I 58 consid. 6.3.5.2, JdT 2008 I 349, pag. 366

disabili. Le diverse strutture che operano in questo campo sono ben organizzate ed equipaggiate e, data la loro funzione, sensibilizzate alle esigenze particolari delle persone con disabilità.

56. Oltre alle disposizioni di ordine generale, occorrono anche provvedimenti specifici per garantire la protezione dei disabili, in particolare per quanto concerne le allerte, gli allarmi e le informazioni. In questi tre ambiti, i sistemi e i processi vengono attualmente ottimizzati e sviluppati in maniera mirata sotto la direzione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). In futuro, la popolazione non sarà allarmata soltanto mediante sistemi acustici, vale a dire tramite le sirene, ma anche attraverso altri canali come gli SMS, i messaggi su Twitter ecc. Pure le altre informazioni delle autorità in caso di catastrofe o situazione di emergenza saranno diffuse simultaneamente attraverso diversi canali di comunicazione elettronici e la radio non avrà più lo stesso ruolo centrale come in passato. La messa in atto di questi provvedimenti consentirà di tener adeguatamente conto delle esigenze specifiche delle persone udolose; non si sa però ancora da quando saranno applicati.

Art. 12 – Uguale riconoscimento di fronte alla legge

57. In Svizzera, ogni persona gode dei diritti civili (art. 11 CC), e di conseguenza a ognuno spetta, nei limiti dell'ordine giuridico, un'eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili, e quindi la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri (art. 12 e 13 CC). La maggiore età è raggiunta al compimento dei 18 anni. È capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. Alle persone incapaci di discernimento è assegnato un rappresentante legale per assicurare loro l'esercizio dei diritti civili, ad eccezione dei diritti strettamente personali, che non possono essere esercitati dal rappresentante legale (p. es. la conclusione di un matrimonio).
58. L'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti. La legislazione svizzera in materia è stata interamente riveduta: dal 1° gennaio 2013 è in vigore un nuovo diritto di protezione degli adulti, che garantisce flessibilità e un adeguamento delle misure in funzione delle esigenze reali delle persone da tutelare, offrendo loro nel contempo il massimo di autonomia possibile. Le misure di protezione degli adulti sono sussidiarie e vengono disposte se il sostegno fornito alla persona in questione dalla famiglia, da altre persone vicine oppure da servizi privati o pubblici è o appare insufficiente. Questo sistema di «misure su misura», che conferisce un margine di discrezionalità all'autorità competente, permette di intervenire in maniera ottimale e calibrata. L'esercizio dei diritti delle persone interessate sarà limitato soltanto nella misura dello stretto necessario.
59. La legislazione sulla protezione degli adulti prevede diversi generi di curatela, in parte combinabili tra loro (art. 397 CC).
- Amministrazione di sostegno: è istituita con il consenso della persona bisognosa di aiuto se quest'ultima necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari (p. es. preparare i pasti, fare la spesa, concludere contratti). Questa curatela non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.
 - Curatela di rappresentanza: è istituita se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata. L'amministrazione dei beni può, per esempio, essere oggetto di una curatela di rappresentanza. In tal caso, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni

(determinati elementi del reddito o del patrimonio, dell'intero reddito o dell'intero patrimonio oppure dell'insieme di reddito e patrimonio) che devono essere amministrati dal curatore. L'esercizio dei diritti civili dell'interessato può eventualmente essere limitato; in ogni caso l'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni.

- Curatela di cooperazione: è istituita se, per proteggere gli interessi di una persona bisognosa di aiuto, occorre che il curatore acconsenta a determinati atti di quest'ultima. L'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato per quanto concerne gli atti soggetti alla curatela di cooperazione.
- Curatela generale: si tratta dell'*ultima ratio*. È istituita se una persona soffre di un'incapacità di discernimento durevole e ha un particolare bisogno d'aiuto. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili.

60. L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate. Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può provvedere di moto proprio a quanto necessario (p. es. dando il consenso a un negozio giuridico), conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti oppure designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.
61. Per compiere certi atti e negozi in rappresentanza di una persona bisognosa di aiuto, il curatore necessita del consenso dell'autorità di protezione degli adulti (art. 416 CC). Tra gli atti e negozi elencati nella disposizione figurano in particolare la disdetta di un contratto di locazione (cpv. 1 n. 1), l'accettazione o la rinuncia a un'eredità (n. 3) o ancora l'acquisto e l'alienazione di fondi e la costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi (n. 4). Inoltre gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o del servizio al quale l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all'autorità di protezione degli adulti dall'interessato o da una persona a lui vicina. Sono legittimate al reclamo anche le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
62. Il mandato precauzionale (art. 360 segg. CC) e le direttive del paziente (art. 370 segg. CC) costituiscono ulteriori strumenti volti a favorire l'autodeterminazione e a rafforzare la sussidiarietà delle misure ufficiali. Questi strumenti consentono a chiunque sia capace di discernimento di disporre provvedimenti per il caso in cui divenisse incapace di discernimento.

Art. 13 – Accesso alla giustizia

63. Le persone con disabilità possono essere coinvolte in una procedura amministrativa o giudiziaria esattamente come quelle non disabili. Un accesso non discriminatorio alle procedure è assicurato a tutti gli individui, compresi i disabili. La Cost. prevede garanzie procedurali generali: ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Sono inoltre salvaguardati il diritto di essere sentiti, il diritto alla gratuità della procedura per chi non dispone dei mezzi necessari e la via giudiziaria. La Svizzera ha per altro sottoscritto vari accordi internazionali che prevedono le medesime garanzie procedurali generali (in particolare art. 14 Patto ONU II, art. 6 CEDU).

64. Oltre a questi principi e alle misure procedurali relative alla protezione contro la discriminazione, a facilitare l'accesso alla giustizia dei disabili vi sono misure specifiche inerenti alle diverse procedure e la gratuità di alcune di esse.
- Procedura penale: se a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece, l'imputato deve farsi rappresentare da un difensore (art. 130 Codice di procedura penale [CPP]). Chi ha disturbi di elocuzione o di udito è interrogato per scritto o con l'aiuto di adeguati assistenti (art. 143 cpv. 7 CPP). Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono inoltre limitati allo stretto necessario. Chi dirige il procedimento può incaricare dell'interrogatorio servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti (art. 155 CPP).
 - Procedura civile: per essere parte, una persona deve godere dei diritti civili, l'esercizio dei quali è a sua volta necessario per disporre della capacità processuale (art. 66 e 67 Codice di procedura civile [CPC]). Chi non ha l'esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale; se capace di discernimento, può esercitare i diritti inerenti alla sua personalità. Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante.
 - Procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti: l'interessato è sentito personalmente dall'autorità di protezione degli adulti, sempre che ciò non appaia sproporzionato (art. 447 CC). Se necessario, quest'ultima ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (art. 449a CC).
65. La LDis stabilisce la gratuità delle procedure ai sensi degli articoli 7 e 8, vale a dire in presenza di uno svantaggio subito nel quadro di una nuova costruzione, del rinnovo di una costruzione o di un impianto oppure in materia di prestazioni. Per quanto riguarda le assicurazioni sociali, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni, sebbene retta dal diritto cantonale, deve soddisfare determinate esigenze elencate nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti (art. 61 lett. a). In deroga a quest'ultimo criterio, in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'AI la procedura di ricorso è soggetta a spese.
66. Per quanto concerne i figli / minori, il diritto civile svizzero non fa alcuna distinzione tra disabili e non disabili. Lo stesso vale per il diritto di partecipazione alle procedure che li concernono. Il CPC non prevede unicamente norme speciali per gli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia, ma sancisce anche il loro diritto a essere personalmente e appropriatamente sentiti ed essere rappresentati (art. 298 e 299 CPC). Il diritto di protezione degli adulti e dei minori, in vigore dal 1° gennaio 2013, contiene disposizioni del medesimo tenore (art. 314a e 314a^{bis} CC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio i minori possono essere sentiti dopo aver compiuto sei anni. Numerose altre disposizioni del diritto civile insistono espressamente sulla necessità di ascoltare il minore prima di prendere una decisione che lo riguarda, ad esempio, «se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato» (art. 265 cpv. 3 CC) e «l'autorità di protezione dei minori provvede affinché il minore accudito presso una famiglia affiliante o in istituto [...] partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita» (art. 1a dell'ordinanza sull'affiliazione [OAMin]).

67. Queste misure sono affiancate da provvedimenti per la formazione e la formazione continua del personale attivo in ambito giudiziario. Le esigenze dei disabili sono per esempio trattate nella formazione degli agenti di polizia, tra l'altro nel quadro delle materie «Diritti umani ed etica» e «Competenze psicosociali». Queste competenze sono necessarie per ottenere l'attestato professionale federale di agente di polizia.

Art. 14 – Libertà e sicurezza della persona

68. Il diritto alla libertà personale è garantito dall'articolo 10 capoverso 2 Cost. («ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento») e dagli articoli 5 e 8 CEDU. Alcune misure di protezione possono infrangere questa libertà, ma sono rigorosamente disciplinate.
69. Ciò vale anche per il ricovero a scopo di assistenza, che può interessare le persone con disabilità. Il ricovero a scopo di assistenza è previsto dal diritto in materia di protezione degli adulti e disciplinato dagli articoli 426–439 CC. Le nuove norme introdotte dalla revisione di tale diritto (in vigore dal 1° gennaio 2013) hanno l'obiettivo di rispettare il principio di proporzionalità e di adattare le misure ai bisogni e alle capacità della persona interessata ponendo al centro il suo bene. Una persona affetta da una turba psichica o da una disabilità mentale o che versa in un grave stato di abbandono può quindi essere ricoverata in un istituto idoneo soltanto se le cure o l'assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti (art. 426 cpv. 1 CC). Come tutte le misure statali, il ricovero a scopo di assistenza deve essere proporzionale, necessario e appropriato. L'obiettivo perseguito deve essere raggiunto con la misura adottata, che deve essere il meno restrittiva possibile. Nel suo messaggio, il Consiglio federale considera il ricovero a scopo di assistenza come *ultima ratio*.
70. In linea di principio, spetta all'autorità di protezione degli adulti ordinare il ricovero o la dimissione di una persona. Tuttavia, i Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale (al massimo sei settimane). Il medico abilitato esamina e sente personalmente l'interessato. Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni della misura sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo. Nel corso dei sei mesi successivi effettua un'altra verifica. In seguito, procede alla verifica quando necessario, ma almeno una volta all'anno (artt. 428–431 CC).
71. L'ASSM ha emanato direttive medico-etiche sulle misure coercitive in medicina destinate a medici, infermieri e altri professionisti della salute che le applicano o le ordinano. Completamente riviste nel novembre 2015¹⁹, queste direttive tengono conto di tutti i cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, fissano i principi che disciplinano l'adozione di misure coercitive e ne descrivono in dettaglio l'applicazione in funzione della situazione della persona interessata (in particolare persone affette da turbe psichiche o malattie somatiche o pazienti lungodegenti). Indicano anche l'iter da seguire per l'applicazione di misure restrittive della libertà e passano in rassegna i punti da esaminare. In altre parole, inquadrano la prassi in materia di ricovero a scopo di assistenza sulla base delle disposizioni di legge vigenti e mirano ad assicurarne un'applicazione uniforme.

¹⁹ www.samw.ch/fr/Not_In_Navigation/DirIt.html [consultato il 24.02.2016]

72. Il ricovero può avvenire unicamente in istituti idonei. Conformemente al messaggio del Consiglio federale²⁰ il termine «istituto» deve essere inteso in senso lato e comprende, oltre agli istituti chiusi, anche le case per anziani, l'abitazione di familiari, gli alloggi per anziani e le comunità abitative sorvegliate²¹.
73. L'idoneità della misura è esaminata dall'autorità di protezione degli adulti nel corso dei sei mesi successivi al ricovero. L'interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in qualsiasi momento. Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che l'assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse. L'istituto può restringere la libertà di movimento dell'interessato soltanto se misure meno incisive sono o appaiono insufficienti per evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi. La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari (artt. 383 e 438 CC).
74. La legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure garantisce la creazione delle strutture architettoniche minime richieste dalla LDis per le persone con disabilità che scontano una pena o una misura. Inoltre, la concessione di sussidi a progetti di costruzione di stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene e delle misure rispetta le esigenze delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dalla Svizzera, come la CEDU e le raccomandazioni sulle regole penitenziarie europee, applicabili sia alle persone con sia a quelle senza disabilità. Nell'applicazione del diritto, le autorità tengono conto caso per caso della situazione particolare delle persone con disabilità affinché sia garantito loro il godimento dei loro diritti. Per realizzare stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene e delle misure sulla base di prescrizioni specifiche sulla costruzione adatta alle persone disabili (condizione indispensabile per la concessione di sussidi federali) occorre riferirsi alla norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» e alla LDis. Diversi stabilimenti cantonali di esecuzione delle pene dispongono di programmi speciali (p.es. programma di promozione individuale nel penitenziario sangallese di Saxerriet) per i detenuti che, per ragioni mediche o una disabilità, non possono soddisfare le esigenze della detenzione normale.

Art. 15 – Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

75. Nonostante il CP non contenga alcuna norma specifica né una definizione di tortura, in tutto il Paese vige un divieto generale di tortura. Innanzitutto, in virtù della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ratificata il 2 dicembre 1986, del relativo Protocollo facoltativo, del Patto ONU II e della CEDU, ma anche della Cost., che vieta esplicitamente la tortura, nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante (art. 10 cpv. 3). In secondo luogo, perché il diritto penale copre e sanziona i comportamenti che possono essere qualificati come atti di tortura, come per esempio i reati contro la vita,

²⁰ Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF **2006** 6391, 6450

²¹ COPMA (ed.), *Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht*, cap. 10.10, Zurigo/San Gallo 2012; Geiser Thomas, Etzensberger Mario, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas (ed.), *Basler Kommentar. Zivilgesetzbuch I*, 5^a edizione, Basilea 2014, art. 426 cap. 3; Rosch Daniel, *Die fürsorgliche Unterbringung im revidierten Kindes- und Erwachsenenschutzrecht*, AJP/PJA 4/2011, pag. 507

- contro l'integrità fisica e psichica della persona, contro la libertà, contro l'integrità sessuale e contro l'onore, gli abusi d'autorità ecc. Anche la ricerca sull'essere umano è strettamente regolamentata e la legislazione in materia contempla disposizioni specifiche per proteggere in particolare le persone con disabilità.
76. La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), istituita nel 2009 in seguito alla ratifica da parte della Svizzera del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura, è un organismo indipendente dalla Confederazione e dai singoli Cantoni, incaricato di garantire il rispetto dei diritti delle persone in regime di privazione della libertà. A tale scopo, intrattiene un dialogo costante con le autorità, effettua sopralluoghi regolari negli stabilimenti, redige rapporti annuali all'attenzione del Consiglio federale e presenta un rapporto indipendente al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) nel quadro della procedura d'esame dei rapporti periodici. La legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura definisce la privazione della libertà come «qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione oppure il collocamento di una persona in uno stabilimento pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinati da un'autorità, su sua sollecitazione o con il suo consenso» (art. 3). Conformemente a questa definizione, la privazione della libertà riguarda tutte le strutture in cui sono rinchiusi contro la loro volontà persone che, per questo motivo, hanno uno status giuridico particolare. Tra queste strutture rientrano i posti di polizia, le carceri giudiziarie, gli stabilimenti penitenziari, le carceri in vista del rinvio coatto, le cliniche psichiatriche, gli istituti per anziani e di cura delle dipendenze, ma anche gli istituti di accoglienza, gli istituti per minori e altri istituti di assistenza. In futuro, la CNPT intende occuparsi maggiormente degli istituti che accolgono le persone disabili private della loro libertà.
77. La ricerca sull'essere umano è disciplinata nella legge sulla ricerca umana (LRUm). Entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la legge si prefigge di tutelare le persone partecipanti a un progetto di ricerca garantendo il rispetto della loro dignità e delle loro libertà personali. Per poter acconsentire con cognizione di causa o esercitare il proprio diritto di opposizione, queste persone devono essere adeguatamente informate. Ciò richiede la capacità di discernimento; se le persone interessate non la possiedono, il loro rappresentante legale decide in loro vece tenendo conto dei loro interessi. L'articolo 11 LRUm statuisce il principio di sussidiarietà in base al quale «un progetto di ricerca può essere condotto con persone soltanto se non possono essere acquisite in altro modo conoscenze equivalenti». Ciò vale anche per le persone particolarmente vulnerabili, tra cui rientrano quelle incapaci di discernimento. Se persone incapaci di discernimento partecipano a un progetto di ricerca, ciò significa che la ricerca è correlata all'elemento che determina la loro «vulnerabilità», ossia l'incapacità di discernimento.
78. La LRUm dedica un intero capitolo alle persone considerate particolarmente vulnerabili (artt. 21–31) la cui situazione le pone in una posizione di vulnerabilità rispetto ai ricercatori. Si tratta di persone incapaci di discernimento, ma anche di donne incinte, bambini, adolescenti o ancora di persone private della libertà. L'art. 21 LRUm stabilisce che queste persone devono essere coinvolte per quanto possibile nella procedura di consenso secondo le loro capacità. La legge distingue inoltre i progetti di ricerca in progetti condotti con bambini, adolescenti o adulti capaci o incapaci di discernimento. Le relative disposizioni riguardano il consenso, il rappresentante legale e il tipo di progetti di ricerca ai quali possono partecipare (con o senza beneficio presumibile, ossia in grado o meno di migliorare il loro stato di salute). Per poter condurre un progetto di ricerca, è necessaria un'autorizzazione della commissione d'etica cantonale competente. Quest'ultima valuta i progetti di ricerca

che le vengono sottoposti e verifica se i diritti delle persone partecipanti, incapaci o capaci di discernimento, con o senza disabilità, siano garantiti. Il controllo, quindi, è svolto soprattutto dalle commissioni d'etica cantonali.

Art. 16 – Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

79. La protezione contro lo sfruttamento, la violenza e i maltrattamenti è ampia e riguarda un numero considerevole di settori. Grande importanza è attribuita alla protezione delle persone particolarmente vulnerabili, in particolare quelle fortemente dipendenti da terzi, per esempio nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti (v. commento all'articolo 12) e nelle istituzioni che promuovono l'integrazione. Se, nonostante tutto, queste persone subiscono aggressioni o maltrattamenti, è possibile fornire loro assistenza con misure di aiuto alle vittime di reati.
80. Dalla riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, la concessione di autorizzazioni e la vigilanza sulle istituzioni che promuovono l'integrazione delle persone con disabilità competono ai Cantoni. Le persone con disabilità possono essere collocate soltanto in istituzioni riconosciute dai Cantoni. Per essere riconosciuta un'istituzione deve soddisfare i requisiti di sicurezza e di qualità fissati dal Cantone in cui ha sede e regolamentare la prevenzione dello sfruttamento sessuale, degli abusi e dei casi di violenza. Il Cantone di Berna, per esempio, ha elaborato standard per il rilascio di autorizzazioni a istituzioni per bambini, adolescenti e adulti disabili, validi dal 1° gennaio 2015. I Cantoni devono inoltre assicurare che vengano effettuati sopralluoghi nelle istituzioni in questione e prevedere una procedura arbitrale in caso di controversie tra istituzioni e ospiti disabili. All'entrata in vigore della NPC, i Cantoni avevano tre anni di tempo per elaborare un proprio piano strategico da sottoporre all'approvazione della Confederazione. Prima di dare il proprio benestare, il Consiglio federale ha esaminato se essi garantivano che le istituzioni disponessero dell'infrastruttura, del personale e del controllo della qualità necessari. La maggior parte dei Cantoni rilascia un'autorizzazione di esercizio soltanto se l'istituzione che ne fa richiesta ha trattato le questioni legate agli atti sessuali e alla violenza nel suo processo di lavoro e nei suoi programmi. Le istituzioni devono inoltre assicurare una formazione continua su questi temi e hanno l'obbligo di denunciare i casi di atti sessuali all'autorità cantonale di vigilanza²².
81. In seguito alla rivelazione, nel 2011, da parte delle autorità bernesi dell'apertura di un procedimento penale per il più grave caso di maltrattamenti mai venuto alla luce in Svizzera, le organizzazioni di aiuto ai disabili e i Cantoni hanno deciso di intervenire. In quello stesso anno, dodici associazioni (tra cui Pro Infirmis, INSOS e Procap), organizzazioni e istituzioni hanno adottato la Carta per la prevenzione degli abusi sessuali, dei maltrattamenti e altre forme di violazione dell'integrità²³, in cui si impegnano a praticare una politica di tolleranza zero, sottoscrivendo diversi principi fondamentali validi per tutte le persone che operano o vengono assistite nelle loro strutture. Nell'ultimo punto della Carta, i firmatari si impegnano a creare un ufficio interno di facile accesso per la comunicazione delle denunce. Tutte le persone che operano o vengono assistite in queste strutture hanno anche la possibilità di rivolgersi

²² Risposta del Consiglio federale alla domanda 11.5083 della consigliera nazionale Weber-Gobet, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20115083 [consultato il 24.02.2016]

²³ www.charta-praevention.ch/cms161/it/ [consultato il 24.02.2016]

a un servizio esterno. I firmatari provvedono, per esempio mediante comunicazioni interne, affissioni o contratti, affinché tutti siano al corrente dell'esistenza del servizio.

82. Per quanto riguarda le vittime di reati, la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) prevede diverse forme di aiuto, tra cui la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. L'aiuto immediato e quello a più lungo termine sono forniti direttamente dai consultori o tramite l'intermediazione di terzi (psicologi, avvocati ecc.). Possono inoltre essere accordati un indennizzo o una riparazione morale. Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) commesso in Svizzera ha diritto all'aiuto previsto dalla legge. A determinate condizioni vi hanno diritto anche i familiari o altre persone unite alla vittima da legami analoghi (art. 1 cpv. 2). I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Al riguardo tengono conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime (art. 9). Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenni è seriamente minacciata, le persone che lavorano per un consultorio possono informare l'autorità di protezione dei minori o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale (art. 11 cpv. 3).

Art. 17 – Protezione dell'integrità della persona

83. L'articolo 10 capoversi 2 e 3 Cost. tutela l'integrità fisica e psichica della persona (v. anche art. 8 CEDU). Questa tutela è importante soprattutto nell'ambito delle cure mediche. In Svizzera, ogni trattamento medico necessita del consenso del paziente, in caso contrario è considerato una violazione dell'integrità fisica della persona. Alcune leggi speciali (p. es. la legge sui trapianti o sulla medicina della procreazione) regolamentano specificamente il consenso del paziente in relazione ai provvedimenti medici che disciplinano. L'organismo indipendente che garantisce il rispetto di questi diritti è l'autorità cantonale di vigilanza in materia di salute. In alcuni Cantoni si tratta del medico cantonale, in altri di una commissione di vigilanza delle professioni sanitarie. Se un paziente ritiene che i suoi diritti siano stati violati, può sporgere reclamo all'autorità di vigilanza designata dal diritto cantonale. Le autorità cantonali di protezione degli adulti possono intervenire per tutelare i diritti dei pazienti incapaci di discernimento. Gli organismi privati come l'Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP) o la Federazione svizzera dei pazienti aiutano i pazienti a far valere i propri diritti, in particolare attraverso la consulenza.
84. In caso di incapacità di discernimento, la vigilanza deve essere rafforzata per evitare qualsiasi violazione dell'integrità della persona. A tale scopo, nel CC sono state introdotte le direttive del paziente (art. 370 segg.), che permettono a chi è capace di discernimento di designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento, nonché di impartire istruzioni e designare una persona fisica (detta rappresentante terapeutico) che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Il paziente incapace di discernimento è coinvolto per quanto possibile nel processo decisionale (art. 377 CC), ma è la persona che ha diritto di rappresentarlo a prendere formalmente le decisioni.
85. In materia di donazione di organi, di medicina della procreazione o di esami genetici sull'essere umano, le varie leggi federali disciplinano ciascuna il consenso in relazione

ai provvedimenti medici previsti, per esempio la donazione di organi da vivi o dopo la morte, la donazione di sperma, il ricorso alla fecondazione in vitro o la partecipazione a un esame genetico²⁴. In generale, l'organismo indipendente che garantisce il rispetto di questi diritti è l'autorità cantonale di vigilanza in materia di salute. In alcuni Cantoni si tratta del medico cantonale, in altri di una commissione di vigilanza delle professioni sanitarie. In linea di principio, sia l'uno sia l'altra sono abilitati a ricevere reclami di pazienti che ritengono che i loro diritti siano stati violati. Alcuni Cantoni hanno elaborato appositi opuscoli per informare i pazienti sui loro diritti. Le autorità cantonali di protezione degli adulti possono intervenire per tutelare i diritti dei pazienti incapaci di discernimento (art. 373 CC). Gli organismi privati come l'OSP o la Federazione svizzera dei pazienti aiutano i pazienti a far valere i propri diritti, in particolare attraverso la consulenza.

86. La legge federale sulle sterilizzazioni vieta la sterilizzazione delle persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni. In linea di principio, anche quella di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata, ma può essere eccezionalmente ammessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: è nell'interesse della persona, la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi (metodi reversibili), la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata o dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino e non vi è alcuna probabilità che l'interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento. La volontà della persona interessata deve essere sempre rispettata. Pertanto, se una persona che aveva precedentemente acconsentito a una sterilizzazione vi si oppone anche poco prima dell'intervento, l'intervento non può essere effettuato.

Art. 18 – Libertà di movimento e cittadinanza

87. Gli elementi rilevanti per questo articolo sono diversi. Innanzitutto, la libertà di domicilio e di circolazione sull'intero territorio nazionale e tra i Cantoni, in particolare per le persone con disabilità che vivono in istituto e che possono scegliere una struttura fuori dal proprio Cantone di domicilio. In secondo luogo, l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, per i quali il diritto prevede disposizioni specifiche per i disabili. E infine, la prassi di registrazione delle nascite degli uffici dello stato civile.
88. La libertà di domicilio e la protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato sono sanciti rispettivamente dagli articoli 24 e 25 Cost. Queste disposizioni si applicano senza distinzione anche alle persone con disabilità. Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese e ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. Per i disabili che vivono in istituto, la mobilità intercantonale tra le diverse strutture è importante. Questo aspetto è regolamentato nella Convenzione intercantonale del 13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS), il cui scopo è agevolare il soggiorno di persone con bisogni specifici in materia di cure e assistenza in istituti idonei al di fuori del loro Cantone di domicilio. Nondimeno, per evidenti motivi logistici e di costi, i Cantoni dispongono di un numero di posti limitato e, dato che non tutti possiedono lo stesso tipo di strutture, è possibile che una persona con disabilità possa avere difficoltà a essere accolta nell'istituto che desidera. Le

²⁴ V. legge sui trapianti (artt. 8, 12, 13, 39 e 40), legge sulla medicina della procreazione (artt. 7, 15, 16, 18 e 34) e legge sugli esami genetici sull'essere umano (artt. 5, 18, 19, 20, 22, 30, 32, 33, 34 e 36)

- limitazioni che le persone possono incontrare nella scelta dell'istituto che fa al caso loro sono riconducibili più alla penuria di posti che non ai confini cantonali.
89. La legge sulla cittadinanza (LCit) disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. Esistono due modi per acquistare e per perdere la cittadinanza svizzera: per legge o per decisione dell'autorità. Una persona acquista la cittadinanza svizzera dalla nascita se almeno uno dei genitori coniugati è cittadino svizzero o, qualora i genitori non siano coniugati, se la madre è cittadina svizzera. Se soltanto il padre è cittadino svizzero, il figlio acquista la cittadinanza svizzera dalla costituzione del rapporto di filiazione con il padre. In questi casi, la cittadinanza svizzera è acquistata per legge. La nazionalità svizzera può essere acquisita anche mediante la naturalizzazione, il che richiede una decisione dell'autorità. Ci sono tre modi di acquisire la nazionalità svizzera per decisione: la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione. Sulla falsariga della struttura federale della Svizzera, la procedura di naturalizzazione ordinaria si svolge a tre livelli: oltre alla cittadinanza federale, infatti, ogni cittadino svizzero possiede una cittadinanza cantonale e un'attinenza comunale. Questa ripartizione su tre livelli si osserva anche nelle competenze per la naturalizzazione ordinaria, la cui procedura coinvolge le autorità federali, cantonali e comunali.
90. La revisione parziale del 21 dicembre 2007 della LCit²⁵ ha permesso di introdurre l'obbligo di motivare ogni rifiuto di una domanda di naturalizzazione e il diritto di ricorrere dinanzi a un tribunale cantonale contro le decisioni di rifiuto. In virtù della Cost., nessuno può essere discriminato a causa di una disabilità (art. 8 cpv. 2). Per quanto riguarda la procedura di naturalizzazione, la revisione totale della LCit ha tenuto specificamente conto della situazione particolare delle persone con disabilità: la legge rivista prevede espressamente che la valutazione dell'integrazione (art. 12 cpv. 2) consideri in modo appropriato la loro situazione. È il caso in particolare della valutazione delle conoscenze linguistiche richieste o dell'autosufficienza economica, dato che in determinati casi queste persone possono essere incapaci di soddisfare le condizioni necessarie per la naturalizzazione. Il nuovo disciplinamento conferma la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 I 49) e il divieto costituzionale di discriminazione delle persone con disabilità. La revisione della LCit è stata approvata dalle Camere federali il 20 giugno 2014²⁶, ma non è ancora entrata in vigore.
91. L'articolo 18 capoverso 2 CDPD corrisponde all'articolo 7 capoverso 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'iscrizione di un bambino nel registro informatizzato dello stato civile e la determinazione del suo nome non cambiano a seconda che sia o meno disabile. Tutti i neonati sono trattati alla pari indipendentemente dal loro stato di salute. La maggior parte delle nascite è notificata dal personale medico in quanto avviene in ospedale, in una casa per partorienti o in un istituto analogo (art. 34 lett. a dell'ordinanza sullo stato civile [OSC]). Nei rari casi in cui il parto non avviene in questi istituti, l'obbligo di notificazione spetta alle persone presenti (art. 34 lett. b OSC). Le nascite devono essere notificate entro tre giorni e sono documentate nel circondario dello stato civile in cui sono avvenute. Ogni neonato riceve il nome o i nomi scelti dai genitori e un cognome, il che costituisce la sua identità.

²⁵ RU 2008 5911

²⁶ FF 2014 4461

Art. 19 – Vita indipendente ed inclusione nella comunità

92. In Svizzera, ci sono varie misure per promuovere la vita indipendente e l'inclusione nella comunità. Tra queste rientrano le prestazioni della sicurezza sociale, la messa a disposizione di un'offerta di posti in istituzioni che soddisfano adeguatamente le esigenze delle persone interessate, i servizi di assistenza e le misure per garantire l'accesso ai servizi. Gli ultimi anni sono stati contrassegnati soprattutto dall'introduzione di una nuova prestazione dell'AI, ossia il contributo per l'assistenza, e dalla crescente diversificazione dell'offerta di ambienti abitativi specifici. Inoltre diversi comuni hanno allestito spazi verdi o parchi giochi che offrono possibilità d'incontro tra persone con e senza disabilità nelle città.
93. Persone che vivono in istituto: nel 2009, gli istituti per disabili hanno accolto 37 553 persone, un terzo dei quali come ospiti esterni e due terzi come residenti fissi. Le case di cura hanno invece accolto 128 880 ospiti, in stragrande maggioranza persone anziane non più in grado di condurre una vita autonoma in casa propria. Gli ospiti degli istituti per disabili sono per la maggior parte affetti da una disabilità mentale (56 %) o fisica (20 %). Le disabilità fisiche sono le più frequenti nella popolazione che vive al proprio domicilio, mentre toccano soltanto una minoranza delle persone che vivono in istituto.

Prestazioni della sicurezza sociale

94. Le prestazioni della sicurezza sociale sono concepite per ottimizzare l'autonomia finanziaria e personale degli assicurati. Le rendite e le indennità giornaliere compensano la perdita di guadagno in caso d'incapacità parziale o totale al lavoro e permettono ai beneficiari di conservare l'autonomia finanziaria. Se la rendita o l'indennità giornaliera non bastano a coprire il fabbisogno di base e garantire un livello di vita decente si possono richiedere prestazioni complementari. Le diverse prestazioni concepite allo scopo specifico di ottimizzare l'autonomia degli assicurati sono:
 - L'assegno per grandi invalidi (versato, a seconda del caso, dall'AI, dall'assicurazione per la vecchiaia o dall'assicurazione infortuni) è destinato a ogni persona che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. Il beneficiario può utilizzare l'assegno come meglio crede.
 - I mezzi ausiliari dell'AI devono servire all'assicurato per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, conservare la capacità al guadagno, studiare, imparare una professione o perfezionarsi, oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurato ha diritto anche alla consegna dei mezzi ausiliari che gli occorrono per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente (apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici e apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente) o ampliare la propria autonomia (installazioni di WC-doccia, elevatori per malati, letti azionati elettricamente, montascale e altre modifiche architettoniche nell'abitazione dell'assicurato) indipendentemente dalla sua capacità al guadagno. A seconda del caso, la messa a disposizione dei mezzi ausiliari può anche essere a carico dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione per la vecchiaia o dell'assicurazione malattie, che prevedono ciascuna condizioni proprie.
 - Conformemente all'articolo 112c Cost., la Confederazione sostiene gli sforzi profusi a livello nazionale a favore dei disabili. Sulla base dell'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'AI assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello

nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza. Circa il 70 per cento dei sussidi serve a pagare attività di consulenza e di assistenza o corsi per persone disabili o per i loro familiari. La percentuale restante è utilizzata per prestazioni di cui le persone con disabilità beneficiano indirettamente, come campagne informative e relazioni pubbliche oppure progetti per la promozione della mutua assistenza.

Contributo per l'assistenza

95. Particolarmente degno di nota è il contributo per l'assistenza dell'AI (a carico dall'assicurazione per la vecchiaia se i beneficiari percepiscono una rendita vecchiaia e se continuano a essere soddisfatte le condizioni per beneficiarne). Versato ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che vivono a casa, questo contributo permette a chi lo percepisce di assumere con un contratto di lavoro un assistente personale che gli fornisca l'aiuto regolare di cui ha bisogno. Si tratta di una prestazione introdotta nel 2012 per promuovere la permanenza a casa dei grandi invalidi. Il contributo per l'assistenza è oggetto di una valutazione composta da tre rapporti intermedi (giugno 2014, giugno 2015, primavera 2016) e da un rapporto finale previsto nella primavera del 2017²⁷. Il primo rapporto intermedio mostra che il duplice obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone disabili, la loro qualità di vita e la loro libertà di organizzare la propria vita e di sgravare i familiari è raggiunto²⁸. L'introduzione del contributo per l'assistenza rappresenta un notevole passo avanti per i disabili: assicura loro una maggiore autonomia e può essere utilizzato in funzione dei bisogni individuali.
96. In aggiunta al contributo per l'assistenza dell'AI, alcuni Cantoni (p. es. Berna e Turgovia) prevedono prestazioni di assistenza disciplinate dal diritto cantonale²⁹. Visto il crescente numero di persone con un'invalidità anche di grado elevato che desiderano vivere a casa malgrado il loro bisogno generale di un aiuto personale, il Cantone di Berna integra il contributo per l'assistenza dell'AI con un cosiddetto budget di assistenza (ABBE). Gli adulti che percepiscono un assegno per grandi invalidi devono poter scegliere liberamente tra diversi fornitori di servizi, indipendentemente dalla natura della loro disabilità. A tale scopo, il progetto pilota ABBE rafforza le sinergie tra assistenza professionale (case di cura, servizi di aiuto e cura a domicilio, laboratori ecc.) e volontariato³⁰.

Aiuto e cure a domicilio

97. Se non intervengono né l'assicurazione infortuni né l'AI, il caso viene assunto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), che copre le prestazioni definite nel catalogo menzionato nella legge sull'assicurazione malattie (LAMal). La LAMal ammette come fornitori di prestazioni le organizzazioni di cura e di aiuto a domicilio. L'autorizzazione a esercitare e le condizioni quadro di queste organizzazioni sono di competenza dei Cantoni. Le organizzazioni forniscono le prestazioni previste dalla LAMal, le sole a essere rimborsate dagli assicuratori.

²⁷ www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=it [consultato il 24.02.2016].

²⁸ UFAS, *Valutazione intermedia sul contributo per l'assistenza dell'AI: obiettivi raggiunti*, informazione ai media, www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=53876 [consultato il 24.02.2016]

²⁹ L'art. 112b Cost. ordina ai Cantoni di promuovere «l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo».

³⁰ www.assistenzbueero.ch/de/assistenzbudget-kt-bern/default.aspx [consultato il 24.02.2016]

98. Il sistema svizzero di aiuto e cura a domicilio (non a scopo di lucro) è organizzato secondo una struttura federalista. I servizi hanno forma di associazione comunale, regionale o cantonale oppure di fondazione³¹. L'aiuto e la cura a domicilio sono finanziati con i contributi dei poteri pubblici, dalle assicurazioni (AOMS, AI ecc.) e dagli assicurati. Quale associazione mantello del settore, l'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio³² elabora direttive e standard per le associazioni cantonali e svolge attività di coordinamento su mandato della Confederazione.
99. Delle persone con disabilità che vivono in un'economia domestica privata sono poche quelle che usufruiscono di servizi di aiuto e cura a domicilio. Nel 2012, soltanto il 2 per cento di loro se ne è avvalso regolarmente e un altro 2 per cento lo ha fatto saltuariamente nei dodici mesi precedenti l'indagine. Tra le persone non disabili, queste percentuali sono sensibilmente inferiori e non raggiungono l'1 per cento. Se si considera l'insieme dei beneficiari di servizi di aiuto e cura a domicilio, si constata che le persone con e quelle senza disabilità ricorrono quasi con la stessa frequenza a cure infermieristiche e igieniche e ad altri aiuti (servizio pasti, di trasporto ecc.). Per contro, le persone con disabilità si avvalgono maggiormente dell'aiuto domestico rispetto a quelle non disabili (67 contro 41 %)³³.
100. Le persone con disabilità ricorrono regolarmente (18 %) o temporaneamente (20 %) all'aiuto di familiari o conoscenti in misura quasi uguale, mentre le persone con disabilità fortemente limitate hanno nettamente più bisogno di un aiuto informale regolare (46 %) che di uno temporaneo (16 %). Dal canto loro, le persone non disabili non fanno quasi mai regolarmente ricorso a un aiuto informale, ma l'8 per cento lo fa in modo temporaneo. Delle persone con disabilità che nel corso degli ultimi dodici mesi hanno ricevuto un aiuto informale, la maggior parte ha usufruito di un sostegno nelle faccende domestiche (74 %) o di altri aiuti come un sostegno morale o un servizio di trasporto (60 %). Queste percentuali sono chiaramente più elevate rispetto a quelle delle persone non disabili (sostegno nelle faccende domestiche: 59 %; altri aiuti: 52 %). Diversamente dalle prestazioni fornite dai servizi di aiuto e cura a domicilio, i familiari e i conoscenti vengono mobilitati con minore frequenza per le cure infermieristiche e igieniche, ma nettamente più spesso per gli altri aiuti. Il 22 per cento dei disabili che non riceve alcun aiuto informale vorrebbe beneficiarne.

Istituzioni che promuovono l'integrazione

101. La legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) si prefigge di garantire agli invalidi che ne hanno bisogno e lo desiderano l'accesso a un'istituzione che ne promuova l'integrazione, indipendentemente dai loro mezzi finanziari, dalla loro situazione personale e dal loro stato di salute. Ogni Cantone deve garantire che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di posti in istituzioni sociali adatti alle loro esigenze. A tale scopo, ogni Cantone deve proporre un'offerta che risponda ai bisogni in termini quantitativi, ma che tenga parimenti conto della diversità delle disabilità e di altri aspetti, come il mantenimento della rete sociale e la lingua. Un'offerta adatta presuppone inoltre che

³¹ Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio, *Comment l'Aide et soins à domicile à but non lucratif est-elle organisée?*, www.spitex.ch/Monde-ASD/Structure-financement/PAL3U/ [consultato il 24.02.2016]

³² www.spitex.ch

³³ Statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/06.html, 2012/2013

per i poteri pubblici le prestazioni abbiano un costo ragionevole rispetto ai benefici che le persone invalide possono trarne.

102. L'universo della vita in istituto è in piena evoluzione. Accanto alle forme di vita comunitaria, si sviluppano sempre più forme di abitazione, come gli alloggi individuali protetti, che offrono una maggiore individualità e permettono di mantenere la massima autonomia.
103. Il Cantone di Berna sta sperimentando un sistema basato sui bisogni individuali (finanziamento del soggetto anziché dell'oggetto). Il 1° gennaio 2016 ha avviato un piano strategico per aumentare l'autodeterminazione, l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. Concretamente, il Cantone finanzia innanzitutto i bisogni individuali di assistenza degli adulti disabili e soltanto in secondo luogo le istituzioni che forniscono le prestazioni. La sperimentazione del nuovo dispositivo coinvolge 80 persone, ma il Cantone ha già aperto la procedura di iscrizione per gli altri 500 posti e nel 2017 se ne aggiungeranno altri 1000³⁴.

Accessibilità dei servizi

104. Per migliorare l'autonomia nella vita delle persone con disabilità, la LDis si prefigge di eliminare gli svantaggi nell'accesso ai servizi. Nell'ultimo decennio, la legge ha già permesso di apportare alcuni miglioramenti, tuttavia, come dimostrano i dati rilevati dall'UST³⁵, in molti settori l'accesso ai servizi non è ancora garantito. L'indicatore globale sull'accesso ai servizi da parte della popolazione si basa su cinque gruppi di servizi (approvvigionamento alimentare, servizi postali, servizi bancari, trasporti pubblici e assistenza medica di base) e indica il livello di accessibilità più basso. La maggioranza della popolazione ritiene che l'accesso ai vari servizi considerati sia facile o molto facile, ma gran parte delle persone con disabilità dichiara di riuscire difficilmente o molto difficilmente ad accedervi. A seconda del servizio, la percentuale di disabili che riferiscono di difficoltà di accesso varia dal 14 al 19 per cento, mentre nel resto della popolazione varia dall'8 all'11 per cento (dati del 2012). L'assistenza medica di base e i servizi bancari sono quelli più difficilmente accessibili. Nel 2016, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha adottato raccomandazioni per lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù nei Cantoni. Lo scopo di queste raccomandazioni è di migliorare le condizioni di vita di bambini e giovani nei Cantoni e garantire loro un accesso paritario e adeguato alle prestazioni a loro destinate.

Art. 20 – Mobilità personale

105. La mobilità personale delle persone disabili è facilitata (in particolare) da mezzi ausiliari coperti dall'AI. Il tema della mobilità è strettamente correlato con quelli trattati all'articolo 19 (vita indipendente ed inclusione nella comunità) e all'articolo 9 (accessibilità). L'accesso ai mezzi di trasporto è infatti un elemento importante della mobilità personale. Alcuni elementi riprendono quanto già detto per i due articoli summenzionati.

³⁴ Per maggiori informazioni v. rapporto 2016 sulla politica della disabilità e il piano strategico per l'integrazione delle persone con disabilità del Cantone di Berna, www.gef.be.ch/gef/fr/index/direktion/organisation/alba/publikationen/behinderung.html [consultato il 06.06.2016]

³⁵ www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/06/04.html [consultato il 24.02.2016]

106. La maggioranza delle persone con disabilità (88 % nel 2012) afferma di poter utilizzare i trasporti pubblici senza difficoltà e in modo autonomo. Il 6 per cento dichiara di avere qualche difficoltà, il 3 per cento molte difficoltà e un altro 3 per cento di non essere in grado di utilizzare autobus e treni senza l'aiuto di terzi. Tra le persone con disabilità fortemente limitanti le percentuali sono più elevate: una persona su tre incontra almeno qualche difficoltà a spostarsi autonomamente con i trasporti pubblici e una su dieci non è in grado di farlo³⁶.

Mezzi ausiliari

107. I mezzi ausiliari permettono alle persone con disabilità di compiere autonomamente le attività della vita quotidiana. Quelli messi a disposizione dalle assicurazioni sociali mirano a compensare menomazioni fisiche o funzionali. Si tratta di ausili e apparecchi tecnici che consentono alla persona disabile di svolgere un'attività che altrimenti non sarebbe in grado di svolgere. L'assicurazione copre le spese di un eventuale addestramento all'uso del mezzo ausiliario. L'aiuto fornito da una persona non invalida a una persona invalida può, in certi casi, essere considerato mezzo ausiliario (prestazione di terzi).

Trasporti

108. Le persone disabili che percepiscono una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'AI sono titolari di una carta di legittimazione per beneficiari di rendite AI che permette loro di ottenere sconti presso alcune imprese di trasporto pubblico (in particolare le Ferrovie federali svizzere [FFS]).
109. Gli obblighi imposti dal diritto federale in materia di accessibilità dei trasporti pubblici non concernono soltanto la costruzione di edifici o di impianti, ma anche i requisiti da soddisfare a livello di informazioni acustiche e ottiche destinate agli utenti. L'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis) prevede che i disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo debbano poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici. Se per ragioni di proporzionalità l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, il personale delle imprese di trasporto pubblico fornisce la necessaria assistenza. Nei trasporti pubblici le persone disabili beneficiano di agevolazioni tariffarie.
110. La LDis e le pertinenti ordinanze sanciscono la parità di trattamento tra persone disabili e non (v. commento all'art. 9 CDPD). Inoltre, per le fermate degli autobus si applica la normativa dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) che, alla fine del 2014, ha adottato la norma SN 640 075 «Traffico pedonale – Spazio di circolazione senza ostacoli». I viaggiatori disabili hanno diritto ad agevolazioni tariffarie per i viaggi in Svizzera e all'estero. Possono inoltre essere accompagnati gratuitamente da una persona o da un cane guida.

Art. 21 – Libertà di espressione e di opinione e accesso all'informazione

111. Oltre alla protezione generale sancita dall'articolo 16 Cost., che garantisce la libertà di opinione e di informazione, la LDis prevede il divieto di discriminazione per tutte le prestazioni fornite al pubblico, comprese le prestazioni di informazione e di comunicazione cfr. n. 48 seg. del presente rapporto).

³⁶ www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/06/04.html [consultato il 24.02.2016]

112. Negli ultimi anni la Svizzera ha posto l'accento sull'accessibilità di Internet. Sono state introdotte e sono tuttora attuate diverse misure per rendere accessibili tutte le informazioni pubblicate su Internet. Come menzionato nel commento all'articolo 9, questo ha portato miglioramenti sostanziali.
113. La stragrande maggioranza delle persone con disabilità (il 94 % nel 2013) dispone di un computer privato. Nel 2009, questa quota era dell'88 per cento e l'86 per cento aveva accesso a Internet a domicilio. L'88 per cento possedeva un telefono cellulare ad uso privato. Tra i giovani (16–39 anni) le percentuali erano addirittura superiori, tanto che non si osservavano differenze significative tra giovani con e senza disabilità. Nella classe d'età successiva (40–64 anni) la percentuale di chi possedeva questo tipo di apparecchi era leggermente inferiore tra le persone con disabilità. I livelli di dotazione più bassi si registravano tra le persone con disabilità fortemente limitanti. A titolo di esempio, in questo gruppo soltanto l'81 per cento utilizzava un telefono cellulare privato. Infine, come per la popolazione in generale, anche tra i disabili si osservava una differenza di genere: la percentuale di donne che disponevano di un computer e di un accesso a Internet era più bassa di quella degli uomini³⁷.
114. Il diritto radiotelevisivo svizzero obbliga a fornire prestazioni per le persone con disabilità (art. 7 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV]; v. anche cpv. 4 secondo la revisione del 26 settembre 2014 [FF 2014 6327] e art. 24 cpv. 3 relativo alla Società svizzera di radiotelevisione [SSR]). Una delle particolarità del mercato svizzero della televisione è l'elevata quota (circa il 60 %) detenuta dalle emittenti televisive estere, che non sono soggette agli obblighi previsti dalla LRTV. Gli obblighi più estesi sono imposti alla SSR, che offre programmi in tutte le regioni linguistiche del Paese e detiene una quota di mercato compresa tra il 35 e il 40 per cento in ciascuna regione. La SSR propone programmi sottotitolati, in lingua dei segni e con audiodescrizione. Il Governo svizzero mira ad aumentare costantemente gli obblighi imposti alla SSR, che si dimostra molto cooperativa e ha definito le modalità dell'offerta destinata ai disabili sensoriali in un accordo concluso con le principali associazioni interessate.
115. L'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) prevede che la SSR concluda un accordo con le associazioni per definire i contenuti che dovrebbero beneficiare in via prioritaria delle misure d'accesso (in particolare la sottotitolazione). L'accordo vigente è stato concluso il 13 giugno 2012 e verrà molto probabilmente rinegoziato nel corso del 2017 per essere allineato con maggiore precisione alla CDPD. Questa soluzione ha il vantaggio di incoraggiare le principali associazioni che tutelano gli interessi delle persone disabili a dialogare direttamente con la SSR per definire in modo mirato le prestazioni di effettiva utilità.
116. La SSR è tenuta ad aumentare progressivamente fino a un terzo del tempo complessivo d'antenna la quota di trasmissioni televisive sottotitolate diffuse nell'ambito dei suoi programmi redazionali in ciascuna regione linguistica. La SSR si impegna inoltre a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno un programma d'informazione tradotto in lingua dei segni e a mandare in onda mensilmente in ogni lingua ufficiale almeno due film con audiodescrizione per gli ipovedenti. Le altre emittenti di programmi televisivi nazionali o linguistico-regionali

³⁷ www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/06/02.html [consultato il 17.02.2016]

sono tenute a proporre almeno una volta alla settimana in orario di grande ascolto una trasmissione adattata alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti.

117. La Cost. sancisce la libertà di lingua (art. 18), che comprende anche la lingua dei segni. Nelle loro Costituzioni, i Cantoni di Zurigo e Ginevra riconoscono esplicitamente la lingua dei segni³⁸. L'articolo 14 LDis impone alle autorità di considerare le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti nei rapporti con la popolazione.
118. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione per le persone con disabilità intellettiva, si osserva che il linguaggio semplificato si sviluppa sempre più in Svizzera e che sono stati sostenuti vari progetti per promuoverlo.

Art. 22 – Rispetto della vita privata

119. Il rispetto della vita privata è garantito sia dagli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, sia dalla Cost. Questo principio è infatti previsto dall'articolo 8 CEDU e dall'articolo 13 Cost., che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Un elemento fondamentale di tale diritto è la protezione dei dati, in particolare di quelli sensibili, che in Svizzera è molto ampia e copre diversi ambiti.
120. La protezione dei dati delle persone con o senza disabilità è identica. Questa protezione è garantita da convenzioni internazionali (Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, [RS 0.235.1]; art. 8 CEDU) e disciplinata in vari testi legislativi, di cui il principale è la legge federale sulla protezione dei dati (LPD), che mira a tutelare la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento da parte degli organi federali e di privati. Con questa legge è stato in particolare istituito l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), il cui compito è di sorvegliare gli organi federali e i privati e prestare assistenza e consulenza agli attori federali e cantonali e ai privati. Gli organi federali e i privati sono soggetti alla LPD, le autorità cantonali e comunali alle pertinenti leggi cantonali.
121. Il trattamento dei dati personali è tutelato anche dal diritto civile, in particolare dall'articolo 27 CC, che disciplina la protezione della personalità. Il trattamento ingiustificato di dati personali è considerato una lesione della personalità. In virtù del segreto professionale i medici, i dentisti e i loro assistenti non possono divulgare informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione. Il segreto d'ufficio impone ai funzionari di non trasmettere a terzi informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni. Le leggi sanitarie cantonali prevedono anche la protezione dei dati attraverso il segreto professionale. Più specificamente, la legge sulla ricerca umana (artt. 41–44), la legge sui trapianti (artt. 57–60) e la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (artt. 7, 19 e 23) contengono disposizioni a tutela dei dati personali nei rispettivi ambiti.
122. In caso di trattamento illecito di dati personali, la persona interessata può esigere che il trattamento dei dati cessi, che ne venga accertato il carattere illecito e che le conseguenze vengano eliminate. Può inoltre chiedere che i dati vengano distrutti o rettificati o che se ne impedisca la comunicazione a terzi.

³⁸ Art. 12 della Costituzione del Cantone di Zurigo e art. 16 della Costituzione del Cantone di Ginevra

Art. 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia

123. Il rispetto del domicilio e della famiglia è garantito dalla Cost. (artt. 13 e 14), oltre che dai trattati internazionali firmati dalla Svizzera. Questo principio tocca vari aspetti, tra cui il diritto al matrimonio, il diritto alla genitorialità e la garanzia del bene dei figli.

Matrimonio

124. Per poter contrarre matrimonio, entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento. Il diritto svizzero non permette il matrimonio tra parenti in linea retta, nonché tra fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini. Una disabilità non impedisce di contrarre matrimonio, a condizione che la persona disabile sia capace di discernimento. Secondo il Tribunale federale, la capacità di discernimento necessaria per contrarre matrimonio è data quando i partner sono in grado di capire il concetto di coppia e i diritti e gli obblighi che ne conseguono e di comportarsi di conseguenza.

Sessualità e diritto alla genitorialità

125. La sessualità intesa come manifestazione fondamentale dello sviluppo della personalità è tutelata dal diritto al rispetto della vita privata, come anche la libera scelta della forma di convivenza (art. 13 cpv. 1 e art 14 Cost.).
126. L'elemento centrale del diritto di fondare una famiglia è il diritto di avere figli e di poterli riconoscere di fronte alla legge. Le persone con disabilità hanno accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) alle stesse condizioni di quelle senza disabilità. La PMA è riservata alle coppie che, in ragione dell'età e della situazione personale, sono in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro fino alla maggiore età. È inoltre subordinata al benessere del nascituro. Se la coppia disabile adempie le condizioni richieste, può ricorrere alle tecniche di procreazione assistita. Poiché occorre il consenso scritto della coppia, i coniugi devono essere capaci di discernimento.
127. Salute Sessuale Svizzera è un'organizzazione d'utilità pubblica che raggruppa i centri di consulenza e di educazione e le organizzazioni professionali operanti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva in Svizzera. Promuove l'informazione e la consulenza in materia di gravidanza, contraccezione e sessualità dedicando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili. Coordina inoltre una piattaforma di esperti in sessualità e disabilità. In Svizzera l'assistenza sessuale è riconosciuta e autorizzata. Varie associazioni private raggruppano assistenti certificati e li mettono in contatto con le persone disabili. La loro offerta comprende anche formazioni regolamentate che prevedono criteri di ammissione per i candidati³⁹.

Bene del fanciullo

128. Il bene del minore è il principio supremo che regge il diritto dell'infanzia (art. 3 cpv. 1 Convenzione sui diritti del fanciullo). È garantito quando i bisogni fondamentali del minore sono soddisfatti in funzione dell'età e del contesto di vita. Se il bene del minore è minacciato e le persone che detengono l'autorità parentale o la custodia non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina misure opportune (art. 307 cpv. 1 CC), che è tenuta a ordinare anche per i figli

³⁹ V. in particolare le associazioni Corps solidaires corps-solidaires.ch e Sexualité Handicaps Pluriels sehp.ch/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=131 [consultati il 24.02.2016].

collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori (art. 307 cpv. 2 CC). Le misure di protezione dei minori devono rispettare il principio di proporzionalità e hanno essenzialmente lo scopo di integrare i mezzi di cui dispongono i genitori (sussidiarietà, complementarità). Per adempiere questo compito, l'autorità di protezione dei minori ha un ampio margine di manovra e dispone di diversi strumenti, che può combinare. Deve tuttavia sempre scegliere il meno intrusivo dei mezzi che possono garantire un risultato (proporzionalità) e mirare in primo luogo a ripristinare l'idoneità dei genitori ad occuparsi del figlio. Se non è sufficiente fornire consulenza ai genitori, richiamarli ai loro doveri o impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC), può nominare un curatore che li sostenga nel loro compito educativo (art. 308 CC). Se tutte queste misure non bastano ad evitare pregiudizi allo sviluppo del bambino, può privare i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora del bambino (art. 310 CC) o, in *ultima ratio*, privarli dell'autorità parentale (artt. 311 e 312 CC).

129. Qualora necessario, l'autorità di protezione dei minori è tenuta a collocare convenientemente il minore (art. 310 CC). Può optare per l'affidamento a una famiglia (nonni, famiglia affidataria), a una comunità abitativa protetta o a un istituto. L'autorità deve decidere in funzione del bene del minore. Sempre più Cantoni si dotano di una legge sull'infanzia e la gioventù che prevede misure socio-educative⁴⁰. Le leggi cantonali in materia mirano a tutelare i minori e ad applicare misure adatte alla loro situazione. L'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo sottolinea il principio della non discriminazione e chiede agli Stati parte di impegnarsi a rispettare e garantire i diritti dei minori senza distinzione di sorta, nonché adottare i provvedimenti necessari. L'articolo 23 precisa i diritti dei minori disabili.

Art. 24 – Educazione

130. Il diritto a un'istruzione scolastica di base adeguata e gratuita e la garanzia di un'offerta formativa (formazione di base e continua) di alto livello qualitativo per tutti – compresi i disabili – sono due capisaldi della legislazione svizzera in materia di educazione. Per quanto riguarda l'attenzione alle competenze e ai bisogni delle persone con disabilità, il sistema educativo svizzero sta evolvendo: da qualche anno le strutture ordinarie tengono maggiormente conto dei bisogni specifici delle persone in formazione portatrici di handicap sia nell'insegnamento di base che in altre formazioni e formazioni continue. Più precisamente, sono state create basi che vanno ora tradotte nella pratica. Gli aspetti ai quali va attribuita ancora più attenzione sono, oltre a un'adeguata attenzione ai bisogni specifici delle persone con disabilità a tutti i livelli del sistema educativo, il coordinamento del passaggio tra una fase e l'altra del percorso educativo e la transizione al mondo del lavoro.

Scuola dell'obbligo e postobbligatoria

131. In virtù dell'articolo 19 Cost. tutti i minori, inclusi quelli disabili, hanno diritto a un'istruzione scolastica conforme alle loro capacità e ai loro bisogni. Questo diritto è garantito dall'obbligo per i Cantoni di fornire un insegnamento di base sufficiente dal punto di vista qualitativo, geografico e organizzativo accessibile a tutti i minori. Nelle

⁴⁰ V. p. es. art. 23 legge sull'infanzia e la gioventù del Cantone di Friburgo del 12 maggio 2006 (LEJ), RSFR 835.5, www.fr.ch/sej/files/pdf18/loi_sur_l_enfance_et_la_jeunesse.pdf [consultato il 24.02.2016]

scuole pubbliche l'insegnamento di base è gratuito e mira a preparare adeguatamente ciascun individuo a condurre una vita responsabile in seno alla società.

132. Secondo l'articolo 62 capoverso 3 Cost., i Cantoni provvedono a un'istruzione scolastica speciale sufficiente per tutti i bambini e i giovani disabili fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. In Svizzera, l'istruzione dei bambini e dei giovani con bisogni speciali è impartita in scuole speciali, in piccole classi speciali o nelle scuole regolari (classi di integrazione) con il supporto di educatori specializzati. La LDis contiene una disposizione (art. 20) che prescrive ai Cantoni di provvedere affinché i minori disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche, di promuovere la loro integrazione nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate e di far sì che i minori con difficoltà di percezione o di articolazione e i loro familiari possano imparare una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità. A questo proposito va precisato che per l'interpretazione dell'articolo 24 CDPD, la Svizzera rinvia alla LDis e alle basi legali dei Cantoni in materia di pedagogia speciale, conformemente alle quali, nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo dei minori interessati e tenendo conto dell'ambiente e dell'organizzazione della scuola, le soluzioni integrative vanno preferite a quelle separative. La Svizzera considera pertanto adempiute le esigenze della CDPD in materia di educazione.
133. Il numero di allievi scolarizzati in scuole o classi speciali è aumentato fino all'inizio degli anni 2000, per poi stabilizzarsi. Dall'inizio dell'anno scolastico 2006/2007 si è registrato un netto calo degli allievi delle classi speciali. Nell'anno scolastico 2008/2009 le classi speciali contavano 24 000 allievi, le scuole speciali 15 200.
134. Fino al 2013, le statistiche sull'educazione precoce speciale sono state svolte dai Cantoni e dall'Associazione svizzera dei servizi di pedagogia speciale (VHDS). Queste rilevazioni non hanno tuttavia coperto l'intero territorio nazionale. La VHDS ha inoltre raccolto dati sulla nazionalità, l'età e il sesso dei minori, sulle persone che li hanno segnalati ai servizi competenti, sulle istituzioni subentranti ai servizi di educazione precoce e sulle ragioni della fine del trattamento terapeutico. Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, per dare un quadro più attendibile del settore, l'UST e i Cantoni hanno elaborato e realizzato il progetto «Modernizzazione della statistica della formazione», concernente la statistica degli allievi, dei diplomi, del personale delle scuole e degli istituti di formazione. Nell'ambito di questo progetto, nel 2010 il Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) ha istituito il gruppo di lavoro «Statistica sulla pedagogia speciale», incaricandolo di definire i nuovi bisogni informativi del settore e formulare proposte attuative. La prima rilevazione secondo il nuovo modello è stata svolta per l'anno scolastico 2014/15.
135. Le misure di pedagogia speciale per i bambini e i giovani da zero a vent'anni sono disciplinate da un accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale, che definisce un quadro normativo valido a livello nazionale per i provvedimenti più importanti. La pedagogia speciale poggia sui seguenti principi:
 - la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;
 - le soluzioni integrative vanno preferite a quelle separative, nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell'ambiente e dell'organizzazione della scuola;
 - nell'ambito della pedagogia speciale prevale il principio di gratuità; ai detentori dell'autorità parentale può essere richiesta una partecipazione finanziaria per i pasti e per la presa a carico;

- i detentori dell'autorità parentale sono coinvolti nella procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

L'accordo prevede strumenti di armonizzazione applicabili a tutta la Svizzera nel settore della terminologia, degli standard di qualità in materia di prestazioni e una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali. Stabilisce che i bambini e i giovani con bisogni educativi particolari che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale. L'offerta di misure è definita dai Cantoni e contempla le seguenti prestazioni: consulenza e sostegno, educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità; misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale; presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale (in base ai bisogni).

136. Dopo la scuola dell'obbligo, i giovani hanno diritto a un sostegno educativo e pedagogico nell'ambito della formazione professionale di base o generale del livello secondario II. Per la scelta della professione possono inoltre beneficiare di un orientamento professionale (art. 15 LAI). In determinati casi sono previste altre misure, per esempio quelle contemplate dalla legge sulla formazione professionale (LFPr), tra le quali figura il sostegno individuale speciale.
137. In virtù dell'applicabilità diretta della LDis negli ambiti di competenza della Confederazione (in particolare nella formazione professionale) e nel campo di applicazione del pertinente articolo costituzionale, le autorità e gli istituti di formazione pubblici sono tenuti ad impedire che i disabili siano svantaggiati nell'accesso alla formazione e alla formazione continua. Le persone con disabilità devono poter fruire dei mezzi ausiliari e dell'assistenza personale di cui hanno bisogno. Inoltre, durata e assetto delle formazioni offerte e degli esami vanno adeguati ai loro bisogni specifici.

Formazione professionale

138. In virtù dell'articolo 1 LFPr, la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. La Confederazione promuove nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi. L'approntamento dell'offerta di formazione professionale di base compete alle autorità cantonali e alle aziende formatrici. La LFPr promuove e sviluppa l'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili nella formazione professionale (art. 3 lett. c). Le offerte di formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) o triennale/quadriennale con attestato federale di capacità (AFC) sono accessibili a tutti. La formazione biennale è destinata ai giovani e agli adulti particolarmente portati per il lavoro pratico ed offre loro la possibilità di acquisire un titolo riconosciuto a livello federale e di iniziare un percorso di apprendimento permanente. Per le persone con difficoltà di apprendimento o disabilità, la durata della formazione professionale di base può essere prolungata. Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sul sostegno individuale speciale delle persone con difficoltà d'apprendimento nella formazione professionale di base biennale. Il prolungamento della formazione professionale di base, così come il ricorso al sostegno individuale speciale e la sua attuazione, sono di competenza delle autorità cantonali.
139. Nella valutazione della LDis è stata constatata un'evoluzione nella formazione postobbligatoria del livello secondario II. Talvolta sotto l'influsso indiretto della LDis, gli attori hanno adottato importanti decisioni: hanno elaborato basi, ad esempio per quanto riguarda le possibilità di integrare concretamente i disabili, fatto propria la nozione di compensazione degli svantaggi e avviato diversi progetti pilota interessanti

che raccolgono esperienze al di là dei singoli casi. L'organizzazione di una formazione postobbligatoria integrata intesa come compito intrinseco delle strutture ordinarie è però ancora agli inizi e incontra resistenze. Si riscontrano inoltre gravi lacune nel passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione postobbligatoria e per quanto riguarda le persone con scarse possibilità sul mercato del lavoro.

Scuole universitarie

140. Sotto il titolo «Diversity» le scuole universitarie professionali (SUP) sviluppano da alcuni anni piani, misure, attività e impieghi specializzati per promuovere l'accesso senza barriere agli studi di livello terziario. Per esempio, nel quadro del piano d'azione 2013–2016 le SUP elaborano linee direttive che esplicitano le dimensioni della diversità, rendono i loro siti Internet accessibili agli audiolesi e agli ipovedenti, creano reti, scambiano informazioni in occasione di seminari e workshop o sottoscrivono accordi per promuovere l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro. Alcune SUP hanno istituito servizi specializzati che forniscono consulenza e supporto pratico agli studenti disabili. Sebbene queste iniziative siano promettenti, le pari opportunità delle persone disabili non sono ancora realtà e saranno ulteriormente promosse nell'ambito dell'attuazione della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), in vigore dal 2015.
141. L'articolo 59 LPSU prevede infatti la possibilità di sostenere finanziariamente progetti di cooperazione per promuovere le pari opportunità. Le università e le SUP hanno elaborato direttive e creato la figura del delegato agli studenti disabili. I responsabili delle scuole universitarie si scambiano regolarmente informazioni sull'attuazione delle misure. Inoltre, sono in contatto con le organizzazioni mantello interessate, con le quali dialogano per rispondere alle esigenze dei disabili. Nel 2013 hanno organizzato una conferenza nazionale all'Università di Basilea.

Formazione degli insegnanti specializzati (pedagogia speciale)

142. Le formazioni in pedagogia speciale sono offerte dalle alte scuole pedagogiche, dalle SUP e dalle università. Gli insegnanti specializzati esercitano la loro attività a tutti i livelli della scuola dell'obbligo e delle scuole speciali. Dopo aver individuato i punti di forza e i bisogni di sostegno pedagogico degli allievi, elaborano progetti educativi individuali. Sostengono gli allievi affinché questi acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi di apprendimento definiti e possano gestire la vita quotidiana in modo per quanto possibile autonomo. A tal fine considerano lo sviluppo scolastico, personale, sociale e professionale dell'allievo e ne coinvolgono il contesto familiare. Nei prossimi anni bisognerà interrogarsi sulla qualità della preparazione degli insegnanti delle scuole regolari e delle scuole speciali e sull'eventuale necessità di adeguare la loro formazione.
143. In generale, il CSPS fornisce consulenza e assiste le autorità, i professionisti e il pubblico interessato alle questioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e l'integrazione delle persone con disabilità e con bisogni educativi particolari. Promuove gli scambi tra il mondo scientifico, le autorità e chi opera sul terreno, analizza e spiega le posizioni dell'ambiente della pedagogia speciale e sviluppa prospettive e strategie.

Misure dell'assicurazione invalidità

144. I provvedimenti professionali dell'AI (art. 15–18d LAI) mirano a permettere alla persona invalida di esercitare una professione che le consenta di sostentarsi. In funzione dell'età, della formazione e della situazione professionale, l'AI può adottare provvedimenti professionali volti a evitare le gravi conseguenze finanziarie

dell'invalidità. Nel campo dell'educazione si tratta innanzitutto dell'orientamento professionale e della prima formazione professionale per i giovani che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa. Nel limite del possibile, l'AI cerca di offrire posti di formazione sul mercato del lavoro primario.

145. All'inizio del 2015, il Consiglio federale ha definito le grandi linee della prossima riforma dell'AI⁴¹. Uno degli obiettivi è fornire un sostegno più tempestivo, più efficace e più coordinato ai bambini e ai giovani, in modo da migliorare la loro situazione e le loro possibilità d'integrazione.

Art. 25 – Salute

146. In Svizzera l'accesso alle cure è garantito a tutti. Dal diritto alla dignità umana (art. 7 Cost.) e dal diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.) deriva un diritto alle cure essenziali che permette di fruire delle cure di base necessarie alla sopravvivenza e al rispetto della dignità elementare. Un diritto alle cure è generalmente previsto anche nelle costituzioni cantonali. Non è fatta alcuna distinzione tra persone disabili e non disabili.
147. Mentre la stragrande maggioranza delle persone non disabili (il 93 % nel 2010) ritiene di essere in buona (molto buona) salute, per quelle disabili la quota scende al di sotto della metà (44 %). Per contro, il 16 per cento dei disabili considera (molto) cattiva la propria salute e questa quota sale al 37 per cento tra i disabili fortemente limitati. È impossibile stimare in che misura la disabilità sia causa o conseguenza della cattiva salute o se abbia o no a che vedere con essa. E la differenza di salute constatata non è dovuta all'età più avanzata dei disabili, dal momento che è stata rilevata sia tra le persone tra i 16 e i 39 anni che tra quelle tra i 40 e i 64 anni⁴².
148. Il sistema sanitario svizzero è fondato essenzialmente sull'assicurazione malattie, che copre i costi delle cure necessarie alla salute nella misura in cui sono adeguate e rispondono ai criteri di appropriatezza, economicità ed efficacia. Nell'AOMS (costituita dall'assicurazione malattie) non vi è alcuna discriminazione. L'assicuratore non può rifiutare una persona né formulare riserve⁴³. L'assicurazione malattie disciplinata dalla LAMal costituisce la cosiddetta assicurazione «di base» ed è obbligatoria. Ogni persona residente in Svizzera deve essere assicurata entro tre mesi dalla nascita o dal rilascio del permesso di domicilio. Gli assicurati scelgono liberamente l'assicuratore e l'assicuratore deve accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.
149. Oltre all'assicurazione obbligatoria, si possono concludere assicurazioni complementari per la copertura di prestazioni non comprese nel catalogo dell'assicurazione malattie. Queste assicurazioni sono rette dal diritto privato: l'assicuratore può pertanto formulare riserve su determinate patologie e rifiutare di assicurare determinate persone.

⁴¹ Rapporto esplicativo sulla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI), www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2667/Assicurazione-per-l-invalidita_Rapporto-espl_it.pdf

⁴² www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/05/02.html

⁴³ Per la presentazione generale del sistema delle assicurazioni sociali in Svizzera, v. commento all'art. 28 CDPD.

150. L'AI assume i costi di due categorie di provvedimenti sanitari per gli assicurati al di sotto dei 20 anni: quelli direttamente finalizzati alla loro integrazione professionale e suscettibili di migliorarne sensibilmente e durevolmente la capacità al guadagno o di impedirne una netta diminuzione e quelli necessari al trattamento delle infermità congenite senza tener conto della futura capacità al guadagno. Per gli assicurati di più di 20 anni, i costi delle terapie sono assunti dall'assicurazione malattie o dall'assicurazione infortuni.
151. La strategia globale «Sanità2020», adottata dal Consiglio federale nel gennaio del 2013, definisce quattro aree d'intervento principali: 1) garantire la qualità di vita, 2) rafforzare le pari opportunità e la responsabilità individuale, 3) garantire e migliorare la qualità dell'assistenza e 4) creare trasparenza, migliorare la direzione strategica e il coordinamento. Tra le misure già avviate o previste per rafforzare le pari opportunità dei disabili, si possono segnalare in particolare l'elaborazione di basi strategiche per ridurre le disparità, il rafforzamento delle competenze specifiche e l'accrescimento del rispetto dei diritti dei pazienti. Inoltre, l'area d'intervento «Qualità di vita» dedica un'attenzione particolare alla promozione della salute psichica.

Cure palliative

152. Per promuovere le cure palliative, la Svizzera persegue la «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2013–2015», alla quale partecipano la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni e istituzioni interessate. Le cure palliative erano state definite in maniera uniforme a livello nazionale nelle linee guida del 2010⁴⁴, che prevedono cure palliative specifiche, in particolare per i pazienti affetti da patologie psichiche. Le cure palliative devono essere accessibili a tutti e tener conto dei bisogni specifici dei pazienti secondo il sesso, l'età, l'origine ed eventuali disabilità o malattie. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha inoltre incaricato la Scuola intercantonale di pedagogia curativa (HfH) di elaborare un rapporto sulla situazione delle cure palliative destinate alle persone con disabilità intellettuale residenti in case per invalidi e proporre eventuali misure concernenti soprattutto le istituzioni (p. es. la formazione continua nel quadro delle cure palliative offerte) e i Cantoni⁴⁵.

Art. 26 – Abilitazione e riabilitazione

153. I programmi e le misure di abilitazione e riabilitazione sono pressoché tutti riferiti all'AI che, fondata sul principio «priorità dell'integrazione sulla rendita», prevede molti strumenti e apparecchi finalizzati all'integrazione o reintegrazione degli assicurati nel loro ambiente privato o professionale. Qui di seguito sono presentate più da vicino le diverse misure dell'AI. Alla formazione dei professionisti, anch'essa essenziale per l'integrazione, è dedicata l'ultima parte del commento a questo articolo.

Programmi e servizi generali di abilitazione e riabilitazione

154. L'AI è fondata sul principio «priorità dell'integrazione sulla rendita», secondo il quale gli uffici AI devono valutare le possibilità d'integrazione prima di prendere in considerazione il versamento di una rendita. La gamma dei provvedimenti professionali e delle prestazioni previste è vasta: orientamento professionale, prima formazione professionale, perfezionamento professionale, riformazione professionale,

⁴⁴ UFSP/CDS, *Linee guida nazionali sulle cure palliative*, Berna 2010

⁴⁵ M. Wicki, S. Meier, J. Adler, *Palliative Care für Menschen mit einer intellektuellen Behinderung*, Zurigo 2015

collocamento, aiuto in capitale, indennità giornaliera e rimborso delle spese di viaggio. Chi è inabile al lavoro, ma può essere reintegrato ha diritto a essere sostenuto nella ricerca di un impiego consono alla sua situazione. L'AI sostiene anche i datori di lavoro, cui può essere concesso un assegno per il periodo d'introduzione o un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi alla previdenza professionale o all'assicurazione di perdita di guadagno dovuto a una nuova incapacità al lavoro dell'assicurato.

155. I provvedimenti d'integrazione hanno lo scopo di ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno dei lavoratori invalidi o minacciati da invalidità. Innanzitutto, l'AI prevede il rilevamento tempestivo, che deve permettere di individuare il più rapidamente possibile le persone suscettibili di diventare invalide. I lavoratori che sull'arco di un anno sono stati incapaci al lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o ripetutamente assenti per brevi periodi possono essere annunciati all'AI ai fini di un rilevamento tempestivo. Grazie all'intervento tempestivo può essere attuata rapidamente e senza difficoltà una serie di provvedimenti finalizzati ad evitare che le persone parzialmente o totalmente inabili al lavoro perdano il proprio impiego o a offrir loro un nuovo lavoro. Sulla base di un'approfondita analisi della situazione (assessment) sono definiti un piano d'integrazione e un accordo scritto sugli obiettivi in cui sono fissati i provvedimenti concreti. Possibili provvedimenti sono l'adeguamento della postazione di lavoro, corsi di formazione, il collocamento, l'orientamento professionale o la riabilitazione socioprofessionale. Se i provvedimenti d'integrazione impediscono loro di esercitare un'attività lucrativa per almeno due (provvedimenti d'accertamento) o tre giorni consecutivi (provvedimenti d'integrazione), a certe condizioni gli assicurati hanno diritto a indennità giornaliera.
156. Le persone la cui capacità lavorativa è ridotta di almeno il 50 per cento da almeno sei mesi possono beneficiare di provvedimenti di reinserimento. Questi provvedimenti hanno lo scopo di creare le condizioni necessarie all'attuazione di provvedimenti professionali o al ritorno dell'assicurato sul mercato del lavoro. I provvedimenti di reinserimento si dividono in due categorie: i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale e i provvedimenti di occupazione.

Formazione dei professionisti

157. Le collaboratrici e i collaboratori degli uffici AI beneficiano dei corsi del centro di formazione AI (CFAI), che ha il compito di garantire agli uffici AI corsi di formazione e perfezionamento adeguati ai loro bisogni. Il centro sostiene gli uffici AI nell'adempimento dei loro compiti e i corsi di formazione e perfezionamento che offre concernono tanto gli aspetti professionali quanto lo sviluppo personale dei collaboratori. Il CFAI è anche incaricato di offrire corsi specifici ai diversi partner degli uffici AI su integrazione professionale, invalidità e prestazioni AI.
158. Nel settore della prima formazione professionale, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) lavora a stretto contatto con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro. La SEFRI sostiene finanziariamente lo sviluppo di nuove professioni e/o la ridefinizione di professioni già praticate. Lo sviluppo della formazione di base dei professionisti impiegati nei servizi di abilitazione e riabilitazione è perseguito per esempio con la formazione di operatore socioassistenziale, indirizzo «Assistenza agli handicappati». Questa professione è attualmente oggetto di un esame quinquennale.

Art. 27 – Lavoro e occupazione

159. Secondo i dati dell'UST⁴⁶, nel 2013 tre persone disabili in età lavorativa (16–64 anni) su quattro partecipavano al mercato del lavoro: il 72 per cento aveva un impiego e il 4 per cento era disoccupato, per un totale del 76 per cento di attivi. La presenza di persone con disabilità sul mercato del lavoro è dunque significativa, anche se inferiore a quella delle persone non disabili (89 %).
160. L'alta partecipazione al mercato del lavoro ordinario (il cosiddetto mercato «primario») non deve però far dimenticare che molti disabili esercitano un'attività produttiva in strutture protette adeguate alle loro capacità (mercato «secondario»). Si tratta in particolare di persone che vivono in istituto e che lavorano in laboratori protetti ad esso correlati. Se una parte di questi laboratori ha principalmente scopo occupazionale (il che non esclude per altro una certa produzione), da qualche anno sono in aumento quelli che si orientano verso una logica di mercato e presuppongono una certa produttività e il rispetto delle regole di gestione d'impresa. In questi casi, il lavoro svolto è assimilabile a un'attività professionale standard, con la differenza che le postazioni, l'inquadramento e i salari sono adeguati in funzione delle difficoltà dei lavoratori disabili. Anche i laboratori protetti indipendenti e le altre forme di impresa sociale al confine tra il mercato secondario e quello primario sono organizzati in questo modo. Gli istituti per persone con disabilità offrono 13 673 posti di lavoro in laboratori protetti (dati del 2013). A questi se ne aggiungono 947 in altri tipi d'istituto medico-sociale. Dal 2006, anno dell'entrata in vigore della revisione della rilevazione, questi posti sono in netto aumento, soprattutto nel settore delle dipendenze. I posti offerti dai laboratori indipendenti o dalle imprese non sono censiti. Nel 2013, 18 122 pazienti di tutte le età (per la maggioranza esterni) hanno lavorato in laboratori aggregati a istituti per persone con disabilità, problemi di dipendenza o disturbi psicosociali, totalizzando complessivamente 23,5 milioni di ore di lavoro, ossia 27 ore alla settimana per paziente. Dal 2007, il numero di questi lavoratori è in crescita. Il 51 per cento presentava una disabilità mentale, il 90 per cento beneficiava di una rendita AI.

Incentivazione dell'integrazione professionale nel quadro dell'assicurazione invalidità

161. Le prestazioni previste dall'AI puntano a prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati. L'obiettivo è mantenere o fare entrare sul mercato del lavoro primario le persone invalide o minacciate da invalidità. Nell'ultimo decennio, l'orientamento sull'integrazione dell'AI è stato accentuato con diverse misure introdotte nel quadro di tre grandi revisioni.
162. Nel 2008 è stato introdotto un sistema di rilevamento tempestivo finalizzato a individuare il più presto possibile le persone con capacità lavorativa limitata per ragioni di salute la cui infermità rischia di diventare cronica. Lo scopo ultimo è di salvaguardare il posto degli assicurati o di consentire loro di essere reintegrati su un nuovo posto nella stessa impresa o altrove. L'ufficio AI accerta se siano indicati provvedimenti d'intervento precoce conformemente all'articolo 7d LAI (adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale, provvedimenti di occupazione).

⁴⁶ www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/03/05.html

163. I provvedimenti d'integrazione specifici al mantenimento o al recupero del posto di lavoro sono i provvedimenti di reinserimento in vista della reintegrazione professionale e i provvedimenti professionali (artt. 15–18d LAI). Questi ultimi comprendono:

- l'orientamento professionale per gli assicurati cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta sino ad allora;
- la prima formazione professionale per gli assicurati che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa o che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale;
- la formazione in una nuova professione o una nuova formazione in quella già esercitata;
- il collocamento, ossia un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o una consulenza costante al fine di conservare il posto di lavoro;
- il lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni;
- l'assegno per il periodo d'introduzione per un massimo di 180 giorni per gli assicurati che hanno trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto; l'assegno è versato al datore di lavoro;
- l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi; l'AI versa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se nell'arco di tre anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute e se all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è in atto da più di tre mesi;
- l'aiuto in capitale per permettere agli assicurati di intraprendere o sviluppare un'attività lucrativa come lavoratori indipendenti e di finanziare gli adeguamenti necessari a quest'attività.

164. Gli assicurati hanno diritto ai mezzi necessari all'adeguamento della postazione di lavoro e alle misure architettoniche indispensabili affinché possano raggiungerla.

165. Secondo la valutazione dei provvedimenti introdotti con le revisioni degli ultimi anni, la trasformazione dell'AI da assicurazione di rendita ad assicurazione d'integrazione procede bene. L'AI, tuttavia, potrebbe fare ancora di più per tre categorie di assicurati: i bambini, i giovani e le persone affette da disturbi psichici. Alla fine del 2016 dovrebbe essere sottoposto al Parlamento un disegno di legge sull'ulteriore sviluppo dell'AI che, al fine di migliorare la situazione di queste categorie, comprenderà misure finalizzate ad estendere e flessibilizzare i provvedimenti d'integrazione già in atto e a favorire le transizioni tra scuola, formazione professionale e lavoro.

Non-discriminazione e uguaglianza

166. L'articolo 8 capoverso 2 Cost. tutela i disabili contro la discriminazione nel pubblico impiego. Ai rapporti di lavoro tra la Confederazione e i suoi dipendenti è inoltre applicabile la LDis. La Confederazione è così tenuta a utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili le stesse opportunità delle persone senza disabilità in tutti i rapporti di lavoro di tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale (art. 13 LDis). Nel 2011, il Consiglio federale ha emanato direttive per l'accesso all'impiego e l'integrazione di persone con disabilità nell'Amministrazione federale in cui ha fissato la percentuale di personale disabile da raggiungere. Fino al 2015, questa percentuale andava dall'uno al due per cento, la soglia dell'uno per cento essendo stata raggiunta nel 2014. Inoltre, nel 2013 la Conferenza delle risorse umane

- (CRU) della Confederazione ha adottato una strategia generale per l'integrazione dei disabili.
167. Nei rapporti di lavoro di diritto privato, i mezzi giuridici contro la discriminazione nelle assunzioni sono retti dal diritto civile, e più precisamente dalle disposizioni sulla protezione della personalità (art. 28 CC) e dal divieto di abuso di diritto (art. 2 CC). Le stesse cose possono essere dedotte anche dall'articolo 328 CO sulla protezione della personalità del lavoratore. Una lesione della personalità non è illegale se può essere plausibilmente giustificata. Spetta al lavoratore dimostrare che la sua non-assunzione è dovuta a motivi discriminatori (p. es. a una disabilità) e quindi illecitamente lesivi della sua personalità. Nei rapporti di lavoro, l'articolo 328 CO obbliga gli imprenditori a proteggere la personalità e la salute dei salariati. Da questa disposizione deriva il dovere di intraprendere ragionevoli sforzi per l'integrazione dei lavoratori disabili.
 168. Un recente studio⁴⁷ è giunto alla conclusione che la protezione contro la discriminazione prevista dal diritto pubblico è efficace. Nel diritto privato, invece, le disposizioni legali hanno soltanto un effetto limitato. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di studiare in dettaglio in quali ambiti siano necessarie disposizioni supplementari, in particolare in materia d'impiego.
 169. Un licenziamento è abusivo se è dovuto a una ragione intrinseca alla personalità del destinatario (art. 336 cpv. 1 lett. a CO). Se una persona con disabilità è licenziata proprio perché disabile, il licenziamento sarà dunque considerato abusivo e la persona licenziata avrà diritto a un'indennità pari al massimo a sei mesi di salario. È attualmente in discussione un aumento dell'importo dell'indennità fino a dodici mesi di salario. I rapporti di lavoro di diritto pubblico sono generalmente retti dalle leggi sul personale della Confederazione e dei Cantoni, che prevedono di norma una loro rescissione unicamente per motivi oggettivi. I datori di lavoro pubblici hanno maggiori doveri di assistenza e devono dare l'esempio. In caso di licenziamento abusivo ai sensi dell'articolo 336 CO e di accoglimento del ricorso contro il licenziamento, la legge sul personale della Confederazione prevede la reintegrazione della persona licenziata (art. 34c cpv. 1 della legge sul personale federale [LPers]).
 170. Per quello che concerne la situazione delle donne disabili sul mercato del lavoro, l'articolo 11 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna è integralmente applicabile alla Svizzera, che è Stato parte alla convenzione. Inoltre, la legge sulla parità dei sessi (LPar) prevede che la Confederazione stanzi risorse finanziarie per promuovere la parità nella vita professionale sostenendo progetti generali e consultori. L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) accorda quindi aiuti finanziari a progetti che migliorano la parità fra donne e uomini sul lavoro e nell'impresa, agevolano la conciliazione tra lavoro e famiglia e promuovono la parità nel percorso professionale. Questi aiuti possono dunque contribuire anche a ridurre le discriminazioni nei confronti delle donne disabili nel mondo del lavoro. Dal 2009, nel quadro di un progetto pilota l'UFU può erogare aiuti finanziari anche a progetti di promozione della parità interni alle imprese. Il credito a disposizione per gli aiuti finanziari conformemente alla LPar è fissato ogni anno dal Parlamento. Nel 2015 ammontava a 4,4 milioni di franchi (v. commento all'art. 6 CDPD). Nel 2013, il 69 per cento delle donne disabili e il 78 per cento degli uomini disabili erano attivi occupati ai sensi

⁴⁷ V. n. 33 del presente rapporto

dell'Ufficio internazionale del lavoro (OIL). Lo scarto tra i sessi è simile a quello rilevato tra le persone senza disabilità (rispettivamente 81 e 89 %). Per contro, le donne disabili sono più raramente disoccupate e più spesso inoccupate dei disabili maschi. Questo fa pensare che rinunciano più sovente a cercare un impiego quando non ne hanno. Per gli uomini disabili, il lavoro a tempo parziale è senz'altro un modo per restare attivi (il 17 % lavora meno di 36 ore alla settimana contro il 9 % degli uomini senza disabilità). Anche le donne disabili utilizzano questa possibilità, ma in misura analoga alle donne senza disabilità (59 contro 54 %), e, contrariamente agli uomini disabili, adducono più spesso ragioni familiari che di salute per spiegare che lavorano a tempo parziale⁴⁸.

Assicurazione contro la disoccupazione

171. Le persone disabili che adempiono le condizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione possono beneficiare delle sue prestazioni. Sono consigliate allo stesso titolo delle persone senza invalidità e possono beneficiare, se necessario, di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (p. es. corsi, programmi di occupazione temporanea ecc.). Per le persone con disabilità possono essere di grande utilità in particolare gli assegni per il periodo d'introduzione, che consistono in un sostegno all'assunzione, nella misura in cui l'assicurazione contro la disoccupazione assume il versamento di una parte del salario per un periodo di sei (in determinati casi di 12) mesi quando è necessaria un'introduzione specifica al posto di lavoro.

Art. 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale

172. La Cost. garantisce a chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso il diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (art. 12). Stabilisce inoltre che devono essere previsti per legge provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 8) e fissa, all'articolo 41, un determinato numero di obiettivi sociali (sicurezza sociale, cure necessarie alla salute, abitazione adeguata ecc.). Diverse leggi garantiscono l'attuazione di questa dimensione sociale dello Stato. In Svizzera, la sicurezza sociale poggia innanzitutto sul sistema delle assicurazioni sociali, di competenza della Confederazione, e in maniera complementare e sussidiaria sull'aiuto sociale, di competenza dei Cantoni.
173. Quello svizzero è un sistema di sicurezza sociale globale concepito per coprire i rischi e per garantire a chi è nel bisogno sufficienti mezzi di sussistenza e una partecipazione adeguata alla vita della società. Il sistema è costituito da una rete di assicurazioni sociali nazionali che coprono i rischi, quali l'invalidità, gli infortuni e la malattia, e provvedono alla previdenza per la vecchiaia e i superstiti. La copertura di queste assicurazioni è integrata da prestazioni complementari e da prestazioni cantonali e comunali in funzione del bisogno (p. es. anticipi degli alimenti, aiuti per l'alloggio, prestazioni complementari per famiglie), che rispondono a situazioni di bisogno specifiche e forniscono un aiuto individuale adeguato al singolo caso. Questi aiuti permettono di sostenere in modo efficace determinati gruppi vulnerabili della popolazione, quali le persone disabili o le famiglie monoparentali.

⁴⁸ I risultati dettagliati sono disponibili in Internet all'indirizzo www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/03/01.html

174. L'accesso ai sistemi delle assicurazioni sociali è garantito senza discriminazioni né condizioni particolari supplementari per le persone disabili. L'intera popolazione residente in Svizzera beneficia dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e delle prestazioni di base del sistema di rendite (AVS/AI). Tutti i salariati sono affiliati all'assicurazione contro la disoccupazione e all'assicurazione contro gli infortuni. In caso di maternità, le prestazioni in natura sono coperte dall'AOMS e alle donne che esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente sono versate indennità per perdita di guadagno. Gli assegni familiari sono destinati ai salariati, agli indipendenti e alle persone senza attività lucrativa le cui risorse non superano i 42 300 franchi l'anno. Il sistema delle assicurazioni sociali prevede inoltre prestazioni specifiche per le persone disabili, in particolare i provvedimenti e le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (AI): tutti i provvedimenti nel settore dell'impiego, la messa a disposizione di mezzi ausiliari, le rendite d'invalidità, gli assegni per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza. Se il bisogno di cure, l'incapacità al lavoro o l'invalidità sono riconducibili a un infortunio (professionale o non professionale), interviene anche l'assicurazione contro gli infortuni (cure mediche, indennità giornaliere, rendita d'invalidità, indennità per menomazione dell'integrità, assegno per grandi invalidi). Infine, chi non ha o non ha più diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali o percepisce prestazioni che non gli consentono di coprire il fabbisogno minimo vitale può richiedere prestazioni dell'aiuto sociale. L'aiuto sociale è di competenza dei Cantoni e la sua esecuzione è generalmente delegata ai Comuni.

Alloggio

175. Conformemente all'articolo 108 capoverso 1 Cost., la Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica. Il capoverso 4 dello stesso articolo prevede che la Confederazione prenda in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili. Lo scopo della legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA) è di promuovere gli alloggi destinati alle economie domestiche a basso reddito, nonché l'accesso alla proprietà di abitazioni. In base all'articolo 1 LPrA, deve essere tenuto conto degli interessi dei disabili.
176. In collaborazione con il Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati e l'organizzazione di autoaiuto per persone disabili Procap, l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ha realizzato il promemoria «Concezione di abitazioni destinate agli anziani»⁴⁹.

Art. 29 – Partecipazione alla vita politica e pubblica

177. Il diritto di voto a livello federale è garantito alle persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e che non sono poste sotto curatela per infermità o debolezza mentali (art. 136 cpv. 1 Cost.). Chiunque soddisfa queste condizioni può votare. Dall'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 Cost. s'intendono le persone che sono sottoposte a curatela generale o

⁴⁹ www.bwo.admin.ch/themen/00232/index.html?lang=it

- rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento.
178. Il diritto di voto può essere esercitato nei locali di voto o per corrispondenza. La legge federale sui diritti politici (LDP) contempla disposizioni speciali per gli elettori disabili. In base all'articolo 6, i Cantoni devono provvedere affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto. L'articolo 5 prevede, al capoverso 6, che la scheda possa essere deposta nell'urna da terzi se tale procedura è ammessa dal diritto cantonale per le votazioni ed elezioni cantonali. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può far compilare la scheda secondo le sue istruzioni da un avente diritto di voto di sua scelta. Fondamentalmente, è compito dei Cantoni adottare le disposizioni necessarie per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle elezioni e alle votazioni. Di norma, i portatori di handicap affidano la compilazione della scheda di voto a un avente diritto di voto di fiducia che deve precisare di votare in loro rappresentanza. Lo stesso vale per la firma di iniziative popolari o referendum. L'articolo 61 capoverso 1^{bis} LDP (in combinato disposto con l'art. 70) prevede che l'avente diritto di voto incapace di scrivere possa far iscrivere il proprio nome da un avente diritto di voto di sua scelta.
179. A queste possibilità si aggiunge il voto elettronico. Il voto elettronico permette in particolare alle persone cieche o ipovedenti di votare senza l'aiuto di terzi salvaguardando così il segreto del voto. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore una disposizione che prescrive che l'attuazione tecnica del voto elettronico deve tenere conto delle esigenze delle persone disabili, in particolare delle persone cieche o ipovedenti, purché la sicurezza e il segreto di voto non ne siano pregiudicati in modo sproporzionato. I Cantoni che dispongono di un proprio sistema di voto elettronico hanno già messo in atto provvedimenti per facilitare l'accesso degli elettori con disabilità (della vista) al sistema. Devono tuttavia essere ancora risolti alcuni problemi tecnici legati alla sicurezza prima di poter parlare di sistemi totalmente adeguati alle esigenze dei disabili. I Cantoni sono coscienti del problema e stanno lavorando per risolverlo.
180. Le informazioni ufficiali sui diritti politici devono di norma essere messe a disposizione in una forma accessibile anche alle persone con disabilità (v. commento all'art. 9). A livello federale e cantonale questo avviene in diverse forme. In vista delle elezioni del 2015 è stata attivata una piattaforma interamente accessibile. Per garantire la partecipazione paritaria a tutti i cittadini aventi diritto di voto, le spiegazioni sulle votazioni erano disponibili anche nella lingua dei segni (video in tre lingue). Il piano d'azione del Consiglio federale «Accessibilità elettronica 2015–2017», il cui obiettivo è l'accesso senza barriere a Internet, offre un quadro per la definizione di norme vincolanti in vista della messa a disposizione di informazioni ufficiali in formati accessibili.
181. L'interesse manifestato dalle persone disabili per la politica è paragonabile a quello del resto della popolazione. Nel 2013 gli aventi diritto di voto, con o senza disabilità, hanno affermato di partecipare a 6,5 votazioni su 10 all'anno. L'interesse per la politica e la partecipazione alle votazioni delle persone disabili che si definiscono fortemente limitate nelle attività della vita quotidiana sono soltanto lievemente

inferiori e non presentano differenze significative. Non si costata un'evoluzione di questi risultati dal 2007⁵⁰.

Art. 30 –Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport⁵¹

182. La promozione della cultura compete ai Cantoni. La Confederazione ha una competenza parallela sussidiaria per quanto riguarda le attività culturali d'interesse soprattutto nazionale. La promozione della cultura da parte della Confederazione ha in particolare due scopi: rafforzare la pluralità culturale e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura (art. 3 della legge sulla promozione della cultura, LPCu). Entrambi rientrano tra gli obiettivi prioritari della politica culturale federale sia per il periodo 2012–2015 sia per il periodo 2016–2020.
183. Durante il periodo di finanziamento 2012–2015, la Confederazione ha promosso le attività culturali delle persone disabili sostenendo progetti quali il «Disabled Theater», la più recente produzione della compagnia teatrale zurighese Hora, realizzata insieme al coreografo Jérôme Bel, che sta compiendo una grande tournée in Europa. La Confederazione ha inoltre partecipato alla realizzazione e al finanziamento di eventi a tema quali i simposi di IntegrART «Ponts jetés entre handicap et arts vivants» o «All inclusive – Kunst auf neu». Nel quadro della promozione di progetti artistici per giovani (formazione musicale, promozione della lettura), è stato richiesto e promosso lo sviluppo di offerte comuni per bambini con e senza disabilità. Nel nuovo messaggio sulla cultura 2016–2020, la partecipazione della popolazione alla vita culturale costituisce uno degli assi d'azione strategici della Confederazione. Il Parlamento si è espresso in favore del sostegno sistematico di iniziative e strutture per la promozione dell'attività culturale dei non professionisti (di tutte le età e di tutti i gruppi della popolazione, incluse le persone disabili, immigrate e povere), per le attività culturali per l'infanzia e la gioventù e per il miglioramento dell'accesso fisico, finanziario e intellettuale alla cultura.
184. La Confederazione fornisce un contributo essenziale all'accesso delle persone disabili alle istituzioni culturali in Svizzera: tutti i musei gestiti dalla Confederazione sono interamente accessibili alle persone disabili e offrono per esempio visite guidate per persone ipovedenti o ipoudenti. In questo ambito, i musei della Confederazione sono un esempio e un modello per altre istituzioni pubbliche e private in Svizzera. La fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, finanziata interamente dalla Confederazione, conclude partenariati per progetti nel settore dell'animazione culturale, che costituisce uno dei suoi assi d'intervento. Pro Helvetia sostiene per esempio il programma «Mediazione culturale, cultura e disabilità», nell'ambito del quale sono stati avviati progetti a lungo termine sul tema «cultura e disabilità» in occasione del Festival degli specialisti della mediazione culturale, diversi laboratori, un colloquio e progetti di ricerca su varie forme di disabilità e arte. Il messaggio sulla cultura 2016–2020 propone diversi provvedimenti per migliorare l'accessibilità dell'offerta culturale sostenuta dalla Confederazione e destinata alle persone disabili. Tra queste si può menzionare il sostegno della Confederazione all'audiodescrizione dei film svizzeri nel quadro del finanziamento federale di queste opere.

⁵⁰ www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/06/01.html

⁵¹ La statistica pubblica (UST) sta elaborando nuovi strumenti per misurare l'accesso delle persone con disabilità alla cultura e gli ostacoli che incontrano.

185. L'accesso dei portatori di handicap alle opere protette dal diritto d'autore è facilitato dal nuovo articolo 24c della legge sul diritto d'autore (LDA), che permette la riproduzione e la messa in circolazione di opere in una forma accessibile alle persone con disabilità sensoriali (p. es. supporti sonori, audiovisivi, scrittura braille, e-book). Sul piano internazionale, la Svizzera è impegnata attivamente nei lavori di attuazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa⁵².

Sport

186. In Svizzera l'offerta di attività sportive per persone disabili è grande. Finanziata in parte dagli enti pubblici, questa offerta è organizzata e proposta da diverse organizzazioni. Negli ultimi anni, l'offerta di attività per sportivi con o senza disabilità si è considerevolmente sviluppata.
187. Alcuni di questi progetti hanno beneficiato di aiuti finanziari per promuovere le pari opportunità delle persone disabili. In collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSP), Swissolympic, le associazioni per lo sport per disabili, Plusport, Procap sport e l'Associazione svizzera dei paraplegici, l'UFPD ha organizzato nel 2011 un convegno sulle pari opportunità nello sport e pubblicato un fascicolo tematico⁵³ per una sensibilizzazione sul lungo termine a questo tema.
188. La Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFMS), che fa parte dell'UFSP, si occupa di insegnamento, ricerca, sviluppo e servizi nello sport. In quanto tale, tratta anche il tema delle persone disabili nello sport e ne promuove le pari opportunità e la partecipazione nell'insegnamento, nella ricerca e nelle prestazioni. Gli insegnanti di educazione fisica e gli allenatori sono sensibilizzati al tema nei corsi di formazione e formazione continua. Nelle attività di ricerca, le questioni delle pari opportunità e della partecipazione delle persone disabili nello sport sono affrontati nel quadro di un progetto di valutazione della SUFMS e di lavori di bachelor.
189. Inoltre, l'unità dell'UFSP «Sport dei giovani e degli adulti» (SGA) sostiene la partecipazione delle persone disabili nello sport tramite la sensibilizzazione e la qualificazione dei suoi quadri (monitori G+S, allenatori G+S delle giovani leve, esperti G+S e coach G+S). SGA offre diverse prestazioni di consulenza e sostegno ai suoi quadri e ad altri attori sportivi (informazioni, opuscoli per la prassi ecc.). I quadri di SGA beneficiano di un'offerta di formazione continua per assicurare la qualità della loro formazione.
190. Tutti gli impianti sportivi accessibili al pubblico oggetto di una domanda di autorizzazione alla costruzione o al rinnovo devono essere utilizzabili anche dalle persone con disabilità (secondo la LDis). L'accessibilità degli impianti sportivi è regolamentata nella norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli». In collaborazione

⁵² www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2015/2015-12-11/vertrag-marrakesch-i.pdf

⁵³ UFPD, *Pari opportunità delle persone con disabilità nello sport*, Berna 2011, www.edi.admin.ch/dam/edi/it/dokumente/themendossier_sport.pdf.download.pdf/fascicolo_tematicosport.pdf

con GI Sport e disabilità e con il sostegno dell'UFPD e dell'UFSPD, Procap Construction ha elaborato direttive sugli impianti sportivi senza ostacoli⁵⁴.

191. Nel quadro della Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN), la Confederazione finanzia inoltre, con «contributi agli investimenti», impianti sportivi d'importanza nazionale. Per essere considerati d'importanza nazionale gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni in favore delle persone con disabilità. Questa conformità è una condizione sine qua non per ottenere il sussidio.

4. Situazione particolare delle donne e dei fanciulli con disabilità

Art. 6 – Donne con disabilità⁵⁵

192. L'uguaglianza fra donna e uomo è garantita dall'articolo 8 capoverso 3 Cost.⁵⁶, che incarica il legislatore di assicurarla in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. La LPar, entrata in vigore il 1° luglio 1996, non contempla alcuna disposizione specifica per le donne con disabilità. La LDis prevede invece, all'articolo 5, che Confederazione e Cantoni tengano conto delle esigenze particolari delle donne disabili. Il problema della doppia discriminazione di cui sono vittima le donne disabili è considerato anche dall'articolo 8 capoverso 2 Cost. che vieta qualsiasi discriminazione a causa del sesso o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Non vi è alcuna norma generale ed esaustiva che garantisca la parità di diritti delle donne disabili, ma ci sono diverse disposizioni che riguardano o i rapporti donna-uomo o la situazione delle persone disabili.
193. Nel 1988 il Consiglio federale ha istituito l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), incaricato di promuovere l'effettiva parità dei sessi in tutti gli ambiti e di adoperarsi per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta. L'UFU è subordinato amministrativamente al Dipartimento federale dell'interno. L'UFPD e l'UFU hanno pubblicato un dossier tematico intitolato «Donne» che traccia un quadro della situazione delle donne disabili in Svizzera e che riporta, oltre a informazioni di fondo, alcune testimonianze dirette. Alla sua realizzazione ha partecipato anche la rete per donne e ragazze con disabilità Avanti donne. Nella pubblicazione sono formulate raccomandazioni concrete che vanno nella direzione di un approccio integrato ai problemi di genere e disabilità.
194. Lo scopo della LPar è promuovere l'uguaglianza effettiva fra donna e uomo. La legge vieta qualsiasi forma di discriminazione di genere nella vita professionale e si applica sia ai rapporti di lavoro di diritto privato sia a quelli di diritto pubblico. Benché non preveda disposizioni specifiche per le donne disabili, la LPar vale anche per loro se sono discriminate rispetto agli uomini nel mondo del lavoro, in particolare per quanto riguarda l'assunzione, l'attribuzione di compiti, l'assetto delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento professionali, la promozione e il licenziamento (art. 3) o se sono vittima di molestie sessuali sul posto di lavoro (art. 4).

⁵⁴ *Directives Installations de sport sans obstacles*,

www.procap.ch/fileadmin/user_upload/customers/procap/3_Dienstleistungen/Sport/Sport_fuer_Alle/20141204_Directives_ISPSO.pdf

⁵⁵ Le tabelle messe a disposizione in Internet relative alla statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità presentano sistematicamente i dati suddivisi per sesso. Questo permette di misurare e confrontare la situazione specifica delle donne disabili.

⁵⁶ Questa garanzia è sancita nella Cost. dal 14 giugno 1981.

195. L'articolo 5 LDis segna la volontà di eliminare la doppia discriminazione di cui sono vittima le donne disabili. Il problema della doppia discriminazione si presenta in particolare nella formazione professionale (orientamento verso mestieri tradizionalmente femminili) e nelle prestazioni delle assicurazioni sociali (provvedimenti di reinserimento professionale di una donna disabile che non esercita un'attività lucrativa).

Art. 7 – Fanciulli con disabilità

196. L'articolo 11 Cost. prevede una protezione particolare per i fanciulli e gli adolescenti. La politica svizzera in materia di infanzia e gioventù è di competenza dei Cantoni. La Confederazione dispone soltanto di una competenza sussidiaria e circoscritta alla promozione delle attività extrascolastiche di cui si è avvalsa per emanare la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). In applicazione di questa legge, entrata in vigore nel 2011, è stata istituita la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG), che ha il compito di osservare la situazione delle giovani generazioni e di valutare le possibili ripercussioni sui fanciulli e sui giovani di provvedimenti e importanti disposizioni legislative prima della loro adozione. I fanciulli disabili sono inclusi nella politica svizzera dell'infanzia e della gioventù.
197. Sul piano internazionale, la Svizzera è Stato parte della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Gli obiettivi della Convenzione sono pertanto presi in considerazione nel diritto svizzero. Il CC sancisce per esempio il dovere dei genitori di procurare al figlio, «particolarmente se infermo di corpo o di mente», un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni (art. 302 cpv. 2). Il diritto civile non fa alcuna distinzione tra bambino disabile e bambino non disabile. Tutti i bambini possono far valere gli stessi diritti (in particolare nel settore del diritto della famiglia e della protezione del fanciullo) alle stesse condizioni (i minori possono per esempio esercitare in piena autonomia i loro diritti strettamente personali se sono capaci di discernimento [art. 19c CC]).
198. Per quanto riguarda i bambini disabili, l'obiettivo è di favorirne l'integrazione nella società e nella vita scolastica. Per il suo raggiungimento sono fondamentali due ambiti: l'AI, che prevede strumenti specifici per bambini e giovani, e, a livello di scuola dell'obbligo, l'educazione speciale, che rientra essenzialmente nei compiti dei Cantoni.
199. L'AI non riguarda soltanto gli adulti, ma anche i bambini e i giovani. Il Consiglio federale ha d'altronde deciso di rafforzare i provvedimenti previsti in questo settore nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'AI. Il progetto «Ulteriore sviluppo dell'AI», posto in consultazione nel mese di dicembre del 2015, propone vari provvedimenti per sostenere meglio bambini e giovani nell'età prescolastica, durante la formazione e nella vita attiva. L'obiettivo è evitare che i giovani inizino la vita adulta da beneficiari di rendita. Per questo motivo sono previsti provvedimenti specifici di sostegno dall'età prescolare fino all'esercizio di un'attività lucrativa, passando per la scuola dell'obbligo e la formazione professionale. Questi provvedimenti mirano anche a migliorare il passaggio da una fase all'altra. Sono previsti provvedimenti specifici per i giovani che soffrono di malattie psichiche, per i quali l'ingresso nella vita attiva pone spesso problemi. Con la riforma dell'AI si vuole quindi migliorare l'integrazione dei giovani nel mondo del lavoro assicurando loro una buona autonomia e rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani colpiti da invalidità.

5. Obblighi specifici

Art. 31 – Statistiche e raccolta dei dati

200. Dal 2004 la rilevazione e la messa a disposizione di dati statistici sulla situazione delle persone con disabilità sono un compito ufficiale della statistica federale (art. 3 cpv. 2 lett. d della legge sulla statistica federale, LStat). La statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità propone attualmente sul proprio sito Internet oltre 80 indicatori e diverse analisi puntuali.
201. L'UST rileva molti dati che permettono di documentare e paragonare le condizioni di vita delle persone disabili. La maggior parte delle grandi inchieste nazionali condotte tra le persone e le economie domestiche private include due domande che permettono d'identificare le persone disabili in base alla definizione usata per la statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità e fornisce dati che possono essere disaggregati per sesso e gruppi di età. Il Microcensimento mobilità e trasporti comprende una domanda che permette di identificare le persone con mobilità ridotta. La statistica degli stabilimenti medico-sociali (SOMED) fornisce informazioni di base (sesso, età, genere di disabilità ecc.) sulle persone disabili assistite in questi istituti. La Statistica svizzera degli allievi e degli studenti (SDL) censisce gli allievi che beneficiano di un piano di studi speciale e permetterà, a termine, un monitoraggio preciso degli allievi con bisogni speciali. Queste informazioni soggiacciono a un codice deontologico rigoroso – la Carta della statistica pubblica svizzera, adottata nel maggio del 2002 dalla Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) e dall'UST – la cui versione più aggiornata è in linea con il Codice delle statistiche europee. Sono inoltre rilevate dall'UST o da altri organi federali informazioni sulle persone al beneficio di prestazioni sociali per invalidità o problemi di salute (in particolare la statistica AI realizzata dall'UFAS)⁵⁷. La Confederazione sostiene la ricerca scientifica sulla disabilità mediante i sussidi accordati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), alcuni programmi nazionali di ricerca (PNR), tra cui il PNR 45 «Problemi dello Stato sociale», o mandati conferiti a uffici federali (p. es. le attività di ricerca dell'UFAS).
202. La statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità raggruppa e pubblica un'ampia parte delle informazioni raccolte sotto forma di tabelle di risultati disaggregati per grado di limitazione nella vita normale e sesso, di grafici o di brevi pubblicazioni. Queste dati sono sistematicamente messi a disposizione in forma elettronica sul sito Internet della statistica pubblica che si sforza di rispondere alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità delle persone con disabilità alla vista emanate dall'Amministrazione federale conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LDis. Un'attenzione particolare è data alla scelta dei colori per garantire una buona leggibilità anche alle persone affette da acromatopsia.
203. La grande maggioranza delle inchieste ufficiali condotte tra la popolazione è realizzata per telefono, più raramente in forma cartacea o elettronica. Per favorire la partecipazione delle persone che non possono rispondere al telefono, alcune inchieste prevedono la possibilità di rispondere in altra forma (per scritto o con assistenza umana) o di realizzare interviste «proxy» (risposte fornite da una terza persona). I minori di meno di 15 anni sono interpellati soltanto in casi eccezionali e le persone che

⁵⁷ www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00442/index.html?lang=fr

vivono in un istituto o in un'altra economia domestica collettiva sono integrate in queste inchieste soltanto eccezionalmente. Sono previste misure specifiche finalizzate al pieno coinvolgimento delle persone disabili nelle attività di ricerca soltanto se questo gruppo presenta un interesse particolare per l'oggetto della ricerca.

Art. 32 – Cooperazione internazionale

204. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) è il centro di competenza della Confederazione per la cooperazione internazionale, la cooperazione allo sviluppo con il Sud e l'Est, la cooperazione multilaterale e l'aiuto umanitario della Svizzera. Svolge attività di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo a più lungo termine in Paesi del Sud e dell'Est. A questo fine, la DSC collabora sia direttamente con gli Stati interessati sia con organizzazioni internazionali e l'ONU. Altri uffici federali, come pure alcuni Cantoni e Comuni sostengono progetti e programmi in Paesi in via di sviluppo. Tutti questi attori statali contribuiscono all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera.
205. L'obiettivo principale della cooperazione internazionale è di ridurre la povertà. La cooperazione internazionale della Svizzera poggia su due pilastri: da un lato, sulla cooperazione bilaterale con un gruppo di Paesi e regioni prioritari, ossia con istituzioni statali, attori della società civile e del settore privato e con istituti di ricerca, dall'altro, sulla cooperazione multilaterale con una quindicina di organizzazioni internazionali (istituti di finanziamento internazionali, organizzazioni delle Nazioni Unite, reti e fondi mondiali) sotto forma di contributi finanziari e di partecipazione all'elaborazione di politiche e programmi. La Svizzera si concentra sui settori in cui vanta un'esperienza e un know-how comprovati. Nella scelta tiene conto delle varie situazioni di bisogno dei Paesi e delle regioni, del potenziale di riuscita, della disponibilità degli Stati partner a cooperare e, comprensibilmente, dei propri interessi. I fondi sono impiegati in modo efficiente e in funzione dei risultati che si vogliono raggiungere. Si tratta in particolare di limitare al massimo i costi amministrativi e di procedere a controlli interni ed esterni, tra l'altro per ridurre al minimo i rischi di corruzione. Fino allo 0,4 per cento dei mezzi a disposizione è impiegato ogni anno per valutare la pertinenza e l'efficacia dei programmi. Rapporti d'efficacia informano regolarmente le cerchie politiche e l'opinione pubblica sui risultati raggiunti.

Art. 33 – Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

206. L'UFPD funge da punto di contatto dell'Amministrazione federale per l'applicazione e il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione. In quanto tale è incaricato di elaborare rapporti in collaborazione con altri uffici interessati e i Cantoni. Il suo principale interlocutore a livello cantonale è la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che assicura la collaborazione e gli scambi tra le autorità cantonali e federali. Per quanto riguarda le assicurazioni sociali, l'UFAS si occupa del mantenimento e dell'adeguamento permanente del sistema di sicurezza sociale svizzero nel suo settore di competenza, che comprende l'AVS, l'AI, le prestazioni complementari all'AVS/AI, la previdenza professionale (casce pensioni), le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e gli assegni familiari. L'UFAS è inoltre responsabile a livello federale delle questioni concernenti la famiglia, l'infanzia, la vecchiaia e le relazioni intergenerazionali e gli aspetti della politica sociale in generale.
207. Nel 2009 il Governo ha deciso di istituire il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) per un periodo pilota di cinque anni. Il CSDU è costituito da una rete universitaria. Ne fanno attualmente parte le Università di Berna, di Neuchâtel, di

Friburgo e di Zurigo e, in quanto istituzioni partner, l'Istituto universitario Kurt Bösch. Dalla sua istituzione, il CSDU ha condotto numerosi studi e organizzato eventi e seminari. La fase pilota si è conclusa alla fine del 2015, anno durante il quale è stato oggetto di una valutazione indipendente. Sulla base di questa valutazione, il Governo ha deciso di prolungare di cinque anni il mandato della CSDU quale centro di prestazioni incaricato di promuovere l'attuazione dei diritti umani in Svizzera. Inoltre ha incaricato i dipartimenti responsabili (Dipartimento federale degli affari esteri e Dipartimento federale di giustizia e polizia) di sottoporli diverse opzioni per una regolamentazione duratura, tra le quali quella di regolarizzare la soluzione adottata durante il periodo pilota. Le opzioni sono in elaborazione.

208. Dalla valutazione della LDis è emerso che gli attuali meccanismi di attuazione e l'assenza di una strategia globale della politica in favore dei disabili non favoriscono l'attuazione della legge e l'avanzamento delle pari opportunità delle persone con disabilità (v. n. 13 del presente rapporto). Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFI di presentargli entro la fine del 2016 un rapporto in cui sono proposti provvedimenti per un migliore coordinamento delle misure adottate dalla Confederazione e dai Cantoni e una maggiore integrazione di ambiti centrali, quali la formazione o il lavoro, nella promozione delle pari opportunità e dell'integrazione di persone disabili. In questo contesto sarà esaminato anche un monitoraggio dell'attuazione della LDis.

Allegati

I Attuazione della CDPD in Svizzera: valutazione di Inclusion Handicap

Osservazione preliminare: per rendere esplicitamente visibili nel rapporto le valutazioni delle organizzazioni di aiuto ai disabili, l'associazione mantello⁵⁸ Inclusion Handicap ha avuto l'opportunità di formulare i pareri e le esigenze più importanti delle organizzazioni che rappresenta. L'integrazione nel rapporto di questa presa di posizione è espressione dell'importanza che la Svizzera attribuisce al dialogo tra autorità e organizzazioni di aiuto ai disabili per l'attuazione della Convenzione. Le valutazioni riportate di seguito riflettono l'opinione di Inclusion Handicap, non quella del Consiglio federale.

Società inclusiva – valutazione generale

Nonostante la sua legislazione preveda già alcune apposite basi legali, la Svizzera è ancora ben lontana dall'essere una società inclusiva che consenta l'autodeterminazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita. Tra le ragioni di questa situazione, citiamo le seguenti:

1. Manca una politica nazionale in favore delle persone con disabilità elaborata in comune da Confederazione, Cantoni e organizzazioni di aiuto ai disabili fondata sugli obiettivi e gli obblighi stabiliti dalla CDPD e concretizzata in un piano d'azione vincolante per tutti gli attori sociali.
2. Nelle procedure legislative, la CDPD non è sistematicamente attuata. Le leggi sono emanate o riviste perlopiù senza coinvolgere le persone con disabilità né tenendo conto dei loro diritti e delle loro esigenze.
3. La struttura federalistica rende difficile il coordinamento, soprattutto nell'applicazione delle leggi.
4. A livello cantonale e comunale mancano uffici responsabili dell'attuazione della CDPD e a livello federale il mandato dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) è troppo limitato. Inoltre, le risorse dell'UFPD sono troppo esigue.
5. L'approccio alle persone con disabilità è sostanzialmente ancora un approccio medico orientato sull'handicap e fondato sulla logica dell'assicurazione di perdita di guadagno secondo un modello maschile di vita lavorativa lesivo della dignità dei disabili già nella terminologia usata («invalido»).
6. Manca un monitoraggio indipendente.

Lavoro e occupazione (art. 27 CDPD)

Molte persone con disabilità hanno difficoltà ad accedere al lavoro e alla formazione professionale, in particolare i portatori di handicap mentali o psichici, gli adolescenti e i giovani adulti. Nonostante, specialmente nel quadro dell'assicurazione invalidità, i provvedimenti per la promozione dell'accesso al mercato del lavoro primario non manchino, vanno segnalati i seguenti problemi:

1. Accade troppo spesso che, anche a causa della penuria dell'offerta, persone con disabilità mentale siano escluse dalla formazione professionale per il loro handicap.
2. Disabili altamente qualificati e ben motivati non hanno accesso al mercato del lavoro primario e continuano a lavorare sul mercato del lavoro cosiddetto secondario, restando così segregati.
3. La protezione legale contro la discriminazione da parte di datori di lavoro privati è estremamente debole.
4. Gli obblighi, gli incentivi e il sostegno a lungo termine per i datori di lavoro nel quadro dell'assunzione di persone con disabilità sono insufficienti.
5. Nel sistema delle assicurazioni sociali si celano incentivi controproducenti, per esempio il rischio di perdere la rendita alla ripresa della vita professionale.
6. Le prestazioni di assistenza sul posto di lavoro sono troppo poco promosse e finanziate.

⁵⁸ Inclusion Handicap è l'associazione mantello delle organizzazioni di aiuto ai disabili in Svizzera. Rappresenta gli interessi di 23 organizzazioni e dei loro membri dinanzi alle autorità e nei confronti degli ambienti politici ed economici.

In generale, i provvedimenti previsti sono troppo unilaterali e perlopiù impostati solo sulle persone con disabilità. Mentre queste possono essere messe sotto pressione in diversi modi (riduzioni delle prestazioni, prescrizione di terapie da parte di medici dell'assicurazione ecc.), i datori di lavoro non sono soggetti ad alcuna disposizione e non prendono pressoché parte allo sviluppo di un mondo del lavoro inclusivo.

Educazione (art. 24 CDPD)

Affinché il sistema educativo svizzero possa essere inclusivo ai sensi della CDPD è necessario adeguarne le fondamenta, incluse le basi legali. Si osservano i problemi seguenti: 1. I bambini e gli adolescenti disabili sono spesso assegnati a una scuola speciale, anche se, con il necessario sostegno, potrebbero frequentare una scuola regolare. 2. In generale mancano normative chiare a garanzia della disponibilità e del finanziamento dei sostegni necessari per la compensazione degli svantaggi. 3. Mancano offerte o obblighi specifici di formazione e perfezionamento per i docenti. Sono inoltre insufficienti i mezzi stanziati per il sostegno di specialisti.

Accessibilità (art. 9 CDPD)

Sotto l'aspetto della garanzia dell'accessibilità, le basi legali presentano tre lacune problematiche: 1. Costruzioni e impianti devono essere adeguati alle esigenze delle persone con disabilità soltanto se nuovi o rinnovati, oltretutto senza una scadenza per l'attuazione. 2. Per le persone con disabilità vi è penuria di alloggi, il che può essere ricondotto tra l'altro alle basi legali federali e cantonali. Spesso i disabili non possono permettersi alloggi adeguabili. 3. I privati che forniscono prestazioni accessibili al pubblico non sono tenuti ad adeguarle alle esigenze dei disabili. In questo settore gli obblighi riguardanti la progettazione universale («Universal Design») non vengono quindi per nulla attuati.

Si constatano inoltre gravi problemi nell'esecuzione delle prescrizioni legali: 1. Carezza di coordinamento e inosservanza dei generosi termini legali (20 anni) nei trasporti pubblici. 2. Mancanza di conoscenze specifiche e risorse umane da parte delle autorità competenti per l'attuazione e di un controllo sistematico alla conclusione dei progetti. 3. Grave deficit degli enti pubblici nella realizzazione dell'accessibilità senza barriere della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Mobilità personale (art. 20 CDPD)

La mobilità cresce costantemente, ma le possibilità offerte alle persone con disabilità non tengono il passo con l'evoluzione. Le persone disabili che hanno un accesso soltanto limitato ai trasporti pubblici devono far ricorso ad appositi servizi di trasporto. Quest'offerta tuttavia è molto ristretta e non può garantire la mobilità richiesta dalla CDPD. I prezzi sono più alti di quelli dei trasporti pubblici e le riduzioni dipendono spesso dal reddito e dalla sostanza. Per di più, il finanziamento non è garantito.

Vita indipendente ed inclusione nella comunità (art. 19 CDPD)

Negli ultimi anni, è stato fatto un primo passo con l'introduzione nel diritto delle assicurazioni sociali di un finanziamento che consente, con la necessaria assistenza, una vita indipendente. Tuttavia, attualmente una vita autodeterminata non è ancora possibile per i seguenti motivi: 1. Il sostegno alle persone con disabilità è garantito soprattutto finanziando le strutture, e non le persone. 2. I familiari che devono fornire prestazioni di assistenza e cura non sono remunerati. 3. Determinati disabili, per esempio persone anziane o persone con disabilità dovute a infortunio, non hanno accesso al finanziamento dell'assistenza; le persone con disabilità psichica o mentale sono svantaggiate. 4. L'offerta limitata di forme abitative alternative non permette una vera libertà di scelta. È assolutamente necessaria una maggior differenziazione delle forme abitative e di assistenza. 5. L'autodeterminazione delle persone con disabilità che

hanno lasciato il mondo del lavoro (in particolare gli anziani) è limitata da una riduzione dei mezzi ausiliari disponibili.

Per tutte queste ragioni, il numero di persone che vive in istituto è ancora molto alto. Questo limita la libertà di domicilio e, in certi Comuni, le possibilità di partecipazione politica.

Partecipazione alla vita politica e pubblica (art. 29 CDPD)

Nella politica, negli uffici pubblici, negli organi di rappresentanza di interessi, nelle associazioni e in generale nelle posizioni socialmente rilevanti, le persone con disabilità sono nettamente sottorappresentate. Determinati disabili mentali o psichici sono esclusi dal diritto di elezione e di voto. Affinché l'esercizio di questo diritto sia completamente garantito anche ai disabili, è necessario adeguare le basi legali e creare strutture appropriate, in particolare per il sostegno in prossimità del domicilio. Inoltre, deve essere migliorata l'accessibilità della documentazione relativa a elezioni e votazioni e delle informazioni necessarie alla formazione delle opinioni politiche.

II. Elenco degli atti normativi federali e delle convenzioni internazionali

Atti normativi federali

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210)

Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272)

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0)

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0)

Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0)

Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1)

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis; RS 151.3)

Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1)

Legge federale del 17 dicembre 2004 sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (Legge federale sulle sterilizzazioni; RS 211.111.1)

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220)

Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1)

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)

Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5)

Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341)

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 414.20)

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20)

Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01)

Legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu; RS 442.1)

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG; RS 446.1)

Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1)

Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM; RS 810.11)

Legge federale dell'8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti; RS 810.21)

Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm; RS 810.30)

Legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12)

Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL; RS 822.11)

Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1)

Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20)

Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10)

Ordinanza del 19 novembre 2003 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis; RS 151.31)

Ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34)

Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2006 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342)

Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11)

Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2)

Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401)

Convenzioni internazionali

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101)

Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1)

Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e

politici (RS 0.103.2)

Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104)

Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105)

Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (RS 0.106)

Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107)

Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108)

Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9)